Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 110 del 14 maggio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
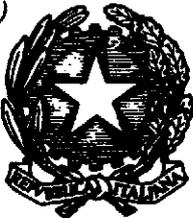
PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì 14 maggio 1990** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

ISTRUZIONI UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990.

Riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica.

SOMMARIO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

ISTRUZIONI UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990.

Riforma valutaria. Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche. Comunicazione valutaria statistica.

PREMESSA

Nel nuovo contesto di completa libertà valutaria l'informazione statistica in tema di relazioni economiche e finanziarie con l'estero assume un ruolo fondamentale.

Anche in Italia, alla stregua di quanto previsto negli altri principali Paesi, l'unico adempimento richiesto per l'effettuazione di operazioni con l'estero consiste nel fornire adeguate informazioni.

Questo adempimento non riguarda le operazioni fino a 20 milioni di lire, sia che esse vengano effettuate per il tramite di intermediari abilitati ("operazioni canalizzate") sia che vengano realizzate al di fuori del sistema degli intermediari ("operazioni decanalizzate").

Ulteriori agevolazioni procedurali sono previste per le "operazioni canalizzate".

ISTRUZIONI GENERALI

A) - Fonti normative e principali aspetti procedurali

1. *L'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988 stabilisce che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per finalita' conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero, puo' chiedere ai soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni - art. 4, commi 3 e 4 del menzionato D.P.R. 148/88; art. 7 del decreto 27.4.1990 del Ministro del Commercio con l'Estero e del Ministro del Tesoro (allegato 1) - l'invio di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria nonchè le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.*

*Il medesimo art. 21 prevede inoltre che l'UIC puo' chiedere le informazioni ed i dati direttamente "ad operatori e ad altri soggetti interessati", in base a direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Queste direttive sono state emanate in data 4 maggio 1990 con decreto del Ministro del Tesoro adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (allegato 2). Esse prevedono, da un lato, che i residenti rendano direttamente all'UIC le informazioni relative alle operazioni comunque transitate al di fuori del canale degli intermediari abilitati; dall'altro lato, che i residenti rendano le informazioni relative alle "operazioni canalizzate" agli intermediari abilitati intervenuti al fine di porre questi ultimi in grado di effettuare, a loro volta, le segnalazioni all'UIC. Le informazioni possono essere rese dai residenti agli intermediari anche verbalmente ove riguardino operazioni che non siano "séguiti" di altre precedenti e che si esauriscano nel momento della segnalazione.*

2. *Ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni normative, e tenuto conto dell'art. 7 del ripetuto D.P.R. 148/88 che prevede, fra l'altro, l'obbligo di canalizzare le informazioni sulle compensazioni e attribuisce all'UIC la disciplina della canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi, sono stati predisposti i moduli per la segnalazione delle informazioni concernenti sia le "operazioni canalizzate", sia le "operazioni decanalizzate". La segnalazione è denominata COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA - abbreviata in CVS - (Allegato 3).*
   Sono "operazioni canalizzate" quelle eseguite per il tramite degli intermediari abilitati.
   Si rammenta che i trasferimenti all'estero per compensi di mediazioni prestate da non residenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso gli intermediari abilitati (art. 8 D.M. 27.4.1990).
   Sono "operazioni decanalizzate":
   - *a) i regolamenti di operazioni con l'estero che i residenti effettuano al di fuori del sistema degli intermediari abilitati, attraverso la movimentazione di conti all'estero o la consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia e all'estero, ivi compresi i titoli di credito che servono per effettuare pagamenti;*
   - *b) le fasi doganali delle operazioni correnti mercantili "senza regolamento", e di quelle con regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dall'operazione doganale;*
   - *c) le operazioni effettuate nell'ambito di procedure automatizzate del tipo RI.BA (ricevuta bancaria).*

3. *Le disposizioni seguenti sono pertanto destinate:*
   - *agli intermediari abilitati con riguardo alle operazioni nelle quali sono intervenuti;*
   - *agli altri residenti con riguardo alle "operazioni decanalizzate".*

4. *Le informazioni ed i dati raccolti saranno prontamente elaborati e, previa cancellazione dei riferimenti nominativi, inseriti in archivi anonimi al fine di assicurare la riservatezza della fonte. L'elaborazione dei dati e' funzionale anche all'approntamento di flussi informativi di ritorno per chi ne faccia richiesta.*

5. *L'UIC provvede a diffondere gli stampati della CVS attraverso le filiali della Banca d'Italia, gli intermediari abilitati e le Camere di Commercio, nei limiti delle disponibilità. Su specifica richiesta potranno esserne fornite anche le Associazioni di categoria. Gli stampati possono essere reperiti presso l'UIC (sede di Roma e ufficio di Milano). Chiunque vi abbia interesse può stamparli, a proprie spese, nel rispetto degli "standards" fissati dall'UIC.*

6. *Categorie particolari di operatori potranno eventualmente concordare con l'UIC forme anche riepilogative di segnalazioni, secondo tracciati e specifiche tecniche da definire.*

7. *Informazioni e chiarimenti in ordine alle presenti istruzioni potranno essere chiesti direttamente all'UIC (sede di Roma e ufficio di Milano).*

B) - Struttura

1. *Il sistema di rilevazione si basa sul principio che ad ogni operazione deve corrispondere una CVS. Tuttavia nel caso di piu' operazioni "omogenee" puo' esser resa una sola CVS.*

2. *Sono "omogenee" le operazioni effettuate nello stesso mese solare ("periodo di riferimento")dal medesimo operatore, riconducibili alla medesima categoria (operazioni correnti mercantili, non mercantili, o finanziarie). Per esse devono inoltre coincidere, eccettuato l'importo, tutte le informazioni statistiche riguardanti l'operazione (desumibili dall'apposita sezione "operazione"), con l'avvertenza che :*
   - *quanto al codice merce, desumibile dalla "Tariffa Doganale d'Uso Integrata", il principio di omogeneita' e' soddisfatto con la coincidenza delle prime due cifre (capitolo);*
   - *quanto alla "data contratto", il principio di omogeneita' e' soddisfatto anche nel caso in cui nello stesso periodo di riferimento sia effettuato il regolamento di piu' obbligazioni omogenee, assunte in mesi diversi, purche' riconducibili ad un unico contratto base.*

3. *La CVS è suddivisa in due parti:*
   - *la prima e' composta di una sola sezione, definita "segnalante"; essa riguarda i dati identificativi dell'intermediario abilitato nel caso di "operazioni canalizzate", e quelli del residente segnalante nel caso di "operazioni decanalizzate";*

- *la seconda riguarda le informazioni sull'operatore, sull'operazione e sull'eventuale regolamento e si articola in:*
  a) una sezione "operatore" (sezione 1);
  b) una sezione "operazione" (sezione 2), a sua volta distinta, in relazione alla natura dell'operazione, in:
    - *corrente mercantile ;*
    - *corrente non mercantile;*
    - *finanziaria, integrata, quando ha per oggetto valori mobiliari, da una sezione "titoli"(sezione 4);*
    - *compensazioni;*
  c) una sezione "regolamento" (sezione 3). Per la stessa CVS vanno compilate piu' sezioni 3 quando i regolamenti della stessa operazione, effettuati nel "periodo di riferimento", presentano elementi informativi diversi, ai quali non sia applicabile il criterio della "prevalenza" secondo le modalità indicate nell'appendice.

4. *La CVS richiede la compilazione delle sole sezioni 1 e 2 quando e' relativa ad operazioni correnti mercantili "senza regolamento" o ad operazioni correnti mercantili con regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dalla data del passaggio doganale della merce. (In quest'ultimo caso il successivo regolamento va segnalato con una nuova CVS secondo quanto precisato al comma 5).*
   Negli altri casi la CVS richiede anche la compilazione della sezione 3.

5. *Quando il regolamento e' relativo ad operazione gia' segnalata, la sezione 3 e' accompagnata dalle sezioni 1 e 2 con contenuto informativo corrispondente a quello della CVS precedentemente inviata. In alternativa tale sezione puo' essere accompagnata da fotocopia delle stesse sezioni 1 e 2.*

6. *La comunicazione delle compensazioni con l'apposita sezione 2 "compensazioni" và effettuata soltanto per le operazioni che vengono segnalate fin dall'origine in compensazione. Essa richiede la compilazione delle sole sezioni 1 e 2 quando le compensazioni segnalate non danno luogo, nel periodo di riferimento, al trasferimento di saldi. Richiede anche la compilazione della sezione 3 quando nel periodo di riferimento viene effettuato il trasferimento di un saldo d'importo superiore a 20 milioni di lire. Se il trasferimento, anche parziale, del saldo e' invece successivo, va segnalato con le sole sezioni 1 e 3.*
   L'apposita sezione 2 "compensazioni" non va utilizzata nei casi di scambi di merce con merce e/o servizi (permuta, "counter trade"). Detti scambi infatti vanno segnalati con le corrispondenti sezioni 2 (operazioni correnti mercantili e/o non mercantili).

7. *Nei casi in cui la compensazione interviene successivamente rispetto ad operazioni gia' segnalate con una diversa sezione 2 (corrente mercantile, non mercantile o finanziaria), la*

compensazione stessa va comunicata come specifica modalita' di regolamento dell'operazione gia' segnalata, mediante invio di una sezione 3 accompagnata dalle sezioni 1 e 2 con contenuto informativo identico a quello della CVS precedentemente inviata. In alternativa tale sezione 3 puo' essere accompagnata da fotocopia delle stesse sezioni 1 e 2. La partita di segno opposto portata in compensazione va segnalata con specifica separata CVS, sezioni 1, 2 e 3 (la sezione 2 sarà mercantile, non mercantile o finanziaria a seconda della natura dell'operazione). Quanto detto vale anche nel caso in cui l'importo sia inferiore a 20 milioni di lire.

8. *Le operazioni effettuate da non residenti sui mercati mobiliari italiani con "intermediari riconosciuti", vanno segnalate, a cura di tali intermediari, con apposita sezione "non residenti" e eventualmente con la sezione 4 "titoli".*

C) - Soggetti segnalanti

1. *La CVS va resa, di norma:*
   - *dagli intermediari abilitati per le "operazioni canalizzate" (ivi comprese quelle sui valori mobiliari emessi da non residenti, rientranti nella posizione in cambi degli intermediari stessi), sulla base di informazioni, quando consentito anche verbali, ottenute dagli operatori;*
   - *dai residenti che pongono in essere con controparti non residenti "operazioni decanalizzate", comprese le compensazioni. Criteri per l'individuazione dei residenti segnalanti in casi particolari sono indicati nell'appendice.*

2. *Gli intermediari abilitati rendono la CVS anche per le operazioni effettuate in proprio, non ascrivibili alle "poste" che formano la posizione in cambi.*

3. *Gli intermediari abilitati comunicano inoltre all'UIC gli impegni per la compravendita di strumenti finanziari a termine o con opzione mediante apposita segnalazione (allegato 4).*

4. *Gli "intermediari riconosciuti" (cfr. appendice, pag. 24) rendono la CVS nel caso di compravendita da parte di non residenti di valori sui mercati mobiliari italiani.*

5. *I residenti, diversi dagli intermediari abilitati, che assumono direttamente con controparti non residenti impegni per acquisti o vendite di strumenti finanziari a termine, i quali non comportino contestuali trasferimenti valutari, sono tenuti a segnalarli all'UIC con lettera contenente una descrizione degli impegni medesimi.*
   Non è dovuta alcuna segnalazione quando il capitale coperto è inferiore a 20 milioni di lire.

D) - Oggetto

1. *Oggetto della CVS sono:*
   - *le operazioni con l'estero con regolamento valutario, comprese le compensazioni;*
   - *le fasi doganali delle operazioni con l'estero correnti mercantili con regolamento interamente posticipato previsto oltre 60 giorni dopo l'operazione doganale e di quelle senza regolamento. Operazioni complesse costituite da un atto doganale e uno o più regolamenti formano oggetto di una CVS iniziale e più CVS successive ad essa collegate.*

   Nel caso di contratti che prevedono esecuzione a "tranches" o "lotti" il concetto di operazione va riferito alla singola tranche o lotto. Per le merci il lotto è dato dalla merce che transita in dogana o che viene messa a disposizione dell'avente diritto. Per i prestiti la tranche è data da ogni erogazione.

   In ogni caso si applica una soglia di 20 milioni di lire al di sotto della quale le operazioni non sono oggetto di CVS. Questa soglia va riferita al valore del contratto globale sottostante. Pertanto la CVS va compilata anche per importi inferiori a 20 milioni di lire quando questi costituiscono frazioni di un contratto globale di valore uguale o superiore a 20 milioni. Le compensazioni sono oggetto di segnalazione quando almeno una delle partite portate in compensazione supera tale soglia.

E) - Termini e modalità di invio

1. *Gli intermediari abilitati trasmettono all'UIC le CVS relative ad "operazioni canalizzate" attraverso di essi, quelle relative alle compensazioni, quelle loro eventualmente pervenute relative ad "operazioni decanalizzate" entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Salvo diverso specifico accordo con l'UIC, le informazioni vanno trasmesse su supporti direttamente elaborabili in via automatizzata. Le modalita' di trasmissione verranno comunicate separatamente.*

   Le informazioni necessarie alla compilazione della CVS relativa ad "operazioni canalizzate" vanno fornite dai residenti agli intermediari segnalanti, quando previsto anche verbalmente, all'atto del regolamento.

   L'informazione della causale valutaria dell'operazione va fornita agli intermediari abilitati anche nel caso di regolamenti di obbligazioni di valore inferiore a 20 milioni di lire, che non richiedono la compilazione della CVS.

2. *La CVS relativa ad "operazioni decanalizzate" va inviata dai residenti all'UIC (Via delle Quattro Fontane, 123 - 00100 ROMA - Centro corrispondenza) entro il giorno 10 del mese successivo:*
   - *a quello in cui viene effettuato il regolamento;*
   - *a quello in cui viene data esecuzione alla fase doganale, in caso di operazioni correnti mercantili "senza rego-*

lamento" o con regolamento interamente posticipato oltre 60 giorni dopo l'operazione doganale.

E' comunque facoltà dell'operatore far pervenire nello stesso termine ad un intermediario abilitato, per la successiva trasmissione all'UIC, anche le CVS relative ad operazioni "decanalizzate".

La CVS relativa alle compensazioni va resa agli intermediari abilitati per il successivo inoltro all'UIC entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la compensazione.

La trasmissione delle informazioni su supporto magnetico potra' essere effettuata anche dai segnalanti diversi dagli intermediari abilitati previo assenso dell'UIC.

3. *Ai fini del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione ovvero l'attestazione di ricevimento.*

F) Rettifica di informazioni

1. *Nel caso di variazioni significative delle informazioni gia' trasmesse con CVS, dovute a modifiche contrattuali (ivi compreso lo scioglimento) o errore, occorre procedere a rettifica delle informazioni stesse.*

2. *Non sono significative:*
   - *variazioni fino a 30 giorni dei termini di regolamento gia' segnalati;*
   - *variazioni degli importi segnalati in misura non superiore al 10 per cento.*

3. *La procedura di rettifica ha luogo mediante annullamento della precedente CVS e riproposizione di una nuova, e va espletata entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui interviene la modifica o risulta l'errore.*

G) Ausili informatici

1. *L'Ufficio ha impostato la struttura e le procedure della CVS attenendosi scrupolosamente al D.P.R. 148/88, in particolare all'art. 21. La riservatezza delle informazioni elementari e' assoluta e garantita dall'archiviazione anonima dei dati ricevuti. Il rispetto di questi principi non consente ovviamente l'introduzione di semplificazioni delle procedure che implicano una archiviazione nominativa delle informazioni.*

2. *L'UIC pertanto, consapevole della complessita' del sistema di rilevazione, allo scopo di venire incontro concretamente alle esigenze dei segnalanti per una piu' agevole consultazione della normativa e per una piu' efficiente, rapida e corretta compilazione dei moduli, cura anche l'approntamento di un prodotto informatico da installare su personal computer con hard disk. Il prodotto fornisce meccanismi di autodidattica sui principi generali del sistema e sulla casistica; effettua la compilazione guidata dei moduli; consente la produzione*

di supporti magnetici da utilizzare eventualmente in luogo dei moduli cartacei.
Il menzionato prodotto, denominato "UIC/MAESTRO", potra' essere richiesto all'UIC, che lo fornira' non appena sarà disponibile, gratuitamente, curando anche l'invio degli eventuali aggiornamenti.

H) Istruzioni per la compilazione

1. La compilazione della CVS va effettuata in base alle istruzioni generali, seguendo anche le indicazioni riportate nei moduli.
Al fine peraltro di agevolare i segnalanti nel trattamento di casi particolari, i dettagli di compilazione sono illustrati in appendice, che costituisce parte integrante delle presenti istruzioni.

I) - Sanzioni

1. L'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (allegato 5) stabilisce che sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria "coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti". L'art. 4, comma 5 stabilisce che le violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 11 del medesimo Decreto Legislativo e che il relativo procedimento sanzionatorio e' quello disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria (D.P.R. 148/1988).

2. Il segnalante di "operazioni decanalizzate" è responsabile dell'esattezza e completezza dei dati comunicati ai fini e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate. L'intermediario segnalante di "operazioni canalizzate" risponde solo in caso di omissione, inesattezze o incompletezze che risultino ad esso direttamente ascrivibili ai sensi dell'art. 7, comma 3 del citato D.Lg. 322/89.

L) - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Per le "operazioni canalizzate" e per le compensazioni, le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° giugno 1990. Fino a tale data gli intermediari continueranno a effettuare segnalazioni all'UIC in base ai contenuti e le procedure vigenti prima del 14 maggio 1990, utilizzando per la raccolta delle informazioni gli schemi ritenuti più idonei. Dal 1° giugno 1990 i soggetti segnalanti inizieranno a compilare i nuovi moduli con riferimento alle operazioni poste in essere. Per quanto riguarda i regolamenti di operazioni segnalate nel precedente regime (ad esempio regolamenti posticipati di operazioni mercantili, ammortamento di prestiti), la sezione 2

(operazione) va compilata secondo i criteri previsti nel nuovo regime, utilizzando i soli elementi disponibili.

2. *Per quanto riguarda l'inoltro all'UIC da parte degli intermediari abilitati delle informazioni contenute nelle CVS (operazioni canalizzate, compensazioni, segnalazioni di operazioni decanalizzate appoggiate agli intermediari stessi), al fine di consentire a tali intermediari di predisporre le necessarie modifiche organizzative ed informatiche, si dispone che l'attuale periodo transitorio, disciplinato con Comunicazioni UIC R.V. 1988/2 del 29 luglio 1988 e R.V. 1989/10 del 19 aprile 1989 abbia termine il 30 novembre 1990. In tempo utile saranno comunicate le necessarie istruzioni agli intermediari.*
   Con il 1° dicembre 1990 dovranno essere attivate tutte le procedure previste nelle presenti istruzioni. Ovviamente le informazioni necessarie per far fronte alle incombenze del periodo transitorio saranno ricavate esclusivamente dalle nuove CVS.
   Il regime transitorio non si applica alle operazioni relative ai conti all'estero. Pertanto le CVS aventi per oggetto tali operazioni vanno inviate all'UIC anche durante il periodo transitorio (su supporto cartaceo).

3. *Si ricorda che gli intermediari abilitati sono tenuti ad inoltrare, oltre alle segnalazioni indicate nelle presenti istruzioni, anche quelle già previste con le circolari e le comunicazioni della serie RV, non modificate o dismesse, riguardanti:*
   - *la matrice valutaria;*
   - *i dati decadali sulle posizioni;*
   - *i dati di fine mese sulle posizioni e sui movimenti di capitali.*

   La segnalazione semestrale sui depositi di titoli esteri acquistati dai residenti si intende terminata con quella di fine dicembre 1989.
   Nella matrice valutaria continuano ad essere previste alcune poste che non trovano riscontro nella terminologia della nuova normativa (ad esempio "conti autorizzati"). Nelle more degli aggiustamenti che saranno comunicati agli intermediari abilitati, questi ultimi potranno continuare a segnalare i dati di consistenza in corrispondenza delle voci gia' previste.

4. *Per le "operazioni decanalizzate", l'entrata in vigore delle presenti istruzioni è contestuale a quella dei provvedimenti di liberalizzazione (14 maggio 1990). I soggetti segnalanti potranno utilizzare i moduli allegati alle presenti istruzioni, anche in fotocopia finchè non siano disponibili gli stampati.*

Roma, 9 maggio 1990

Il direttore: SCORDINO

2 — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 110.

APPENDICE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CVS

La compilazione della CVS va effettuata in base alle istruzioni generali, seguendo anche le indicazioni riportate nei moduli.
Al fine peraltro di agevolare i segnalanti nel trattamento di casi particolari, con la presente appendice si illustrano i dettagli di compilazione.

SEZIONE "segnalante"

Nella presente sezione vanno indicati i dati identificativi del soggetto segnalante. Nelle "operazioni canalizzate" segnalante è sempre l'intermediario abilitato canalizzante. Nelle "operazioni decanalizzate", comprese le compensazioni, segnalante è di norma il soggetto residente che pone in essere l'operazione; nei seguenti casi, tuttavia, il segnalante va identificato come in appresso:
- nel caso di operazioni poste in essere da residenti che agiscono in nome e nell'interesse di altri residenti, segnalanti sono questi ultimi;
- nel caso di operazioni poste in essere da residenti che agiscono in nome proprio e nell'interesse di altri residenti, segnalanti sono i primi;
- nel caso di incarico conferito da non residente a residente per l'esecuzione di operazioni con altri residenti, segnalante e' l'incaricato se l'incarico e' senza rappresentanza, ovvero la sua controparte residente se l'incarico e' con rappresentanza;
- nel caso di cessione tra residenti di crediti sull'estero, ovvero di delegazione di pagamento tra residenti in favore dell'estero, segnalante dell'operazione valutaria e' il cessionario o rispettivamente il delegato;
- nel caso di cessione a non residenti di crediti domestici, il cedente e' tenuto a segnalare l'introito dall'estero costituito dal corrispettivo della cessione; il debitore ceduto segnala invece il regolamento in favore dell'estero.

Il segnalante puo' indicare, oltre le proprie, anche le generalita' di altro soggetto, incaricato di inoltrare le CVS o presso il quale intenda ricevere eventuali comunicazioni da parte dell'UIC in merito alle informazioni fornite.

Data

Va indicato il giorno, mese ed anno in cui viene compilata la sezione "segnalante". Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'inoltro, fa fede il timbro postale di spedizione ovvero l'attestazione di ricevimento dell'UIC.

Firma

La firma va apposta dal soggetto segnalante o da chi validamente lo rappresenti.

Numero fogli allegati

Va indicato il numero complessivo di tutti i singoli fogli che compongono le CVS compilate ed inviate in allegato alla presente sezione. Se l'invio comprende piu' segnalazioni dello stesso soggetto segnalante, e' sufficiente una sola sezione "segnalante".

Generalità del segnalante

Vanno indicati i dati identificativi del segnalante.

Eventuale diverso recapito

L'indicazione del diverso recapito e' funzionale alla eventuale corrispondenza interlocutoria in ordine ai dati forniti.

SEZIONE 1 - "operatore"

In questa sezione vengono riportati i dati statistici relativi al soggetto che pone in essere operazioni oggetto di CVS. In particolare:
- nel caso di operazioni poste in essere da residenti che agiscono in nome e nell'interesse di altri residenti, i dati sull'operatore vanno riferiti a questi ultimi;
- nel caso di operazioni poste in essere da residenti che agiscono in nome proprio e nell'interesse di altri residenti, i dati sull'operatore vanno riferiti a questi ultimi;
- nel caso di incarico conferito da non residente a residente per l'esecuzione di operazioni con altri residenti i dati sull'operatore vanno riferiti all'incaricato se l'incarico è senza rappresentanza, ovvero alla sua controparte residente se l'incarico è con rappresentanza;
- nel caso di cessione tra residenti di crediti sull'estero, ovvero di delegazione di pagamento tra residenti in favore dell'estero, le informazioni vanno fornite con riferimento al cedente ovvero al delegante e all'operazione con l'estero da questi posta in essere (analogamente in caso di surroga).

La sezione non va compilata per la Comunicazione a carico degli intermediari circa le operazioni effettuate da non residenti sui mercati mobiliari italiani.

Riquadro "natura operazione"

Ai fini dell'attribuzione dei codici 1,2,3 e 4 nell'apposita casella, vedasi la tabella - allegato 6.

Codice ABI - CAB

Lo spazio va riempito solo in caso di CVS relative ad operazioni effettuate per il tramite degli intermediari abilitati - "operazioni canalizzate" - e in caso di compensazioni.

Numero e data di riferimento

Il numero e la data di riferimento sono scelti ed inseriti ai soli fini dell'individuazione della CVS.

Segnalazione annullata - Riproposizione

In caso di variazioni significative occorre procedere all'annullamento della precedente CVS e alla eventuale riproposizione di una nuova, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui e' stata concordata la variazione o riscontrato l'errore.
L'annullamento si effettua mediante presentazione della copia della CVS da annullare (solo sezioni 1 e 2), sulla quale va apposto il codice "1" nell'apposita casella. La CVS riproposta (solo sezioni 1 e 2) va contrassegnata, nella stessa casella, dal codice "2".
La suddetta procedura si applica anche nei casi di:
- inesigibilita' del credito o rinuncia, e di remissionc del debito (solo annullamento);
- riesportazione o reimportazione di merce importata od esportata in conto deposito.

Questa procedura di rettifica va utilizzata solo nel caso in cui la variazione riguarda CVS aventi ad oggetto operazioni per le quali siano previsti ulteriori adempimenti statistici. Negli altri casi le eventuali variazioni significative possono essere segnalate direttamente all'UIC con semplice lettera nella quale va fatto riferimento alla segnalazione interessata e vanno comunicate le informazioni originarie e quelle corrette.

Riquadro "operatori che non svolgono attivita' di impresa"

Il riquadro si riferisce a soggetti che non svolgono attivita' d'impresa o che comunque non pongono in essere l'operazione nella qualita' di imprenditori.

Tipo operatore

Nella casella va riportato il codice relativo.

Riquadro "operatori che svolgono attivita' di impresa"

Il riquadro va compilato quando l'operazione oggetto di CVS e' posta in essere nell'esercizio di attivita' imprenditoriale, compresa quella dei piccoli imprenditori e degli imprenditori agricoli.

Le informazioni richieste vanno riferite alle risultanze dell'ultimo esercizio aziendale chiuso e pertanto, pur potendo variare in corso d'anno, vanno riprodotte tali e quali fino alla prima CVS del successivo esercizio.
L'impresa di nuova costituzione indichera' i dati disponibili all'atto della prima segnalazione.

Codice meccanografico

L'apposizione del codice meccanografico e' obbligatoria per i soggetti che ne siano in possesso.
L'UIC procedera' alla cancellazione di tale codice non appena ultimata l'elaborazione dei dati.
Per i soggetti residenti in San Marino, va utilizzato il codice convenzionale 88888888.

Caratteristiche operative dell'impresa

Va apposto il codice corrispondente alla categoria economica di appartenenza. Le principali categorie economiche e i relativi codici sono riportati a tergo della .sezione. L'elenco completo e' allegato alle presenti istruzioni (allegato 7).

Attivita' economica prevalente

Va indicato il codice corrispondente all'attivita' eseroitata, riportato nella tabella a tergo della sezione.
Gli operatori bancari - sottogruppi 300, 301,320,325,326 e 329 non compilano questa casella.

Ultimo esercizio

Le voci "fatturato", "fatturato esportazione" e "acquisti all'estero" si riferiscono rispettivamente a:
- fatturato globale dell'impresa (vendite a residenti piu' vendite a non residenti);
- fatturato relativo alle sole vendite a non residenti;
- ammontare complessivo degli acquisti effettuati presso non residenti.

Le informazioni relative al "fatturato esportazione" ed agli "acquisti all'estero" non includono importi incassati o pagati da/ad altre imprese residenti nell'ambito di lavori o forniture a non residenti.
Gli operatori bancari - sottogruppi 300, 301, 320, 325, 326 e 329 non compilano queste caselle.

Numero addetti

Nella casella va indicato numero corrispondente riportato a sinistra.
Gli operatori bancari - sottogruppi 300, 301, 320, 325, 326 e 329 non compilano questa casella.

Partecipazioni e filiali dell'impresa all'estero

Premesso che per "filiale" va intesa qualsivoglia stabile organizzazione dell'impresa all'estero, nella casella va riportato il codice previsto per l'area geografica d'insediamento piu' rilevante rispetto al capitale del partecipante.
Gli operatori bancari - sottogruppi 300, 301, 320, 325, 326 e 329 non compilano questa casella.

Paese casa madre o principale partecipante

Nelle caselle va indicato il Paese estero nel quale e' insediata la casa madre ovvero il soggetto che ha la partecipazione piu' rilevante, rapportata al capitale dell'impresa segnalante.
Gli operatori bancari - sottogruppi 300, 301, 320, 325, 326 e 329 non compilano queste caselle.
I principali paesi ed i relativi codici sono indicati a tergo della sezione. L'elenco completo dei paesi e dei codici e' allegato alle presenti istruzioni (allegato 8).

SEZIONE 2 - "operazione corrente mercantile"

La sezione va utilizzata per segnalare le operazioni correnti mercantili, intendendosi per tali quelle relative ad importazioni ed esportazioni di merci in via temporanea o definitiva, e quelle relative alla compravendita di merci che non vengono importate od esportate.
L'elenco delle operazioni correnti mercantili è riportato nella tabella, allegato 6.

Questa sezione non va utilizzata per acquisto di merci da non residente e rivendita ad altro non residente (operazioni di transito), indipendentemente dal fatto che dette merci tocchino o meno il territorio nazionale.
La rivendita a non residenti di merci mantenute "allo stato estero", gia' segnalate all'acquisto con CVS (importazione), va segnalata con altra CVS (esportazione).
Nel caso di cessione ad altro residente di merci mantenute "allo stato estero", la CVS va riferita al cedente e all'obbligazione con il non residente.

Nel caso di acquisizione o restituzione di merci, a titolo di prestito d'uso, va resa una CVS (corrente mercantile) con riferimento al residente che ha assunto il prestito. Cio' vale anche quando la merce viene prelevata da o reintrodotta in deposito costituito dal proprietario non residente presso altro soggetto residente (ad esempio, deposito di oro greggio presso un intermediario abilitato).

Riquadro "riferimenti contrattuali"
Data contratto

Va indicata la data in cui è intervenuto l'accordo, anche verbale, tra le parti.
In caso di obbligazioni accessorie ad una principale, assunte in mesi diversi ed aventi ad oggetto operazioni "omogenee", va indicata la data dell'obbligazione principale.

Controparte estera

Controparte estera e' il non residente nei confronti del quale l'operatore e' obbligato. S'intende:
- per filiale, qualsiasi stabile organizzazione creata dall'operatore residente;
- per partecipazione diretta, quella posseduta senza tramiti;
- per partecipazione indiretta, quella posseduta per il tramite di terzo soggetto, residente o non residente, nel quale l'operatore abbia una partecipazione superiore al 20 per cento.

Nella voce "famiglie e diversi" vanno inclusi tutti i soggetti non riconducibili nelle altre voci.
Il paese in cui risiede la controparte estera puo' ovviamente essere diverso da quello dal quale proviene ovvero al quale e' destinato l'importo di regolamento.
L'indicazione del paese non va fornita quando l'operazione oggetto della CVS e' "senza regolamento".

Riquadro "operazione"

I termini "importazione" ed "esportazione" si riferiscono, oltre che ai contratti che danno luogo a passaggio doganale della merce, anche a tutte le operazioni - diverse dal transito - che comportano acquisti o vendite di merce messa a disposizione dell'acquirente ma non inviata nel paese di residenza del medesimo.
I concetti di operazione "in temporanea" e "in definitiva" sono quelli propri della legislazione doganale (T.U. 23.1.1973 n. 43 e successive modifiche). In particolare, gli acquisti/vendite in conto deposito ed in conto commissione e i prestiti d'uso sono da inquadrare tra le operazioni in definitiva.
La reimportazione/riesportazione di merce esportata/importata con causale "lavorazione per conto" o "leasing" va qualificata con la medesima causale ; la reimportazione/riesportazione di merce esportata/importata con causale "altra in via temporanea" va qualificata con la causale "in definitiva".

Riquadro "interventi pubblici"

Le informazioni richieste si riferiscono ad interventi, formalmente accordati, a sostegno dell'operazione. Gli interventi assicurativi possono avere ad oggetto la copertura del rischio di cambio, di insolvenza etc. Gli interventi finan-

ziari possono avere ad oggetto il capitale e/o gli interessi, e possono essere effettuati direttamente in favore dell'operatore, ovvero indirettamente, mediante finanziamento concesso alla controparte non residente.

Riquadro "elementi descrittivi dell'operazione"
Data di sdoganamento

Se lo sdoganamento e' avvenuto, va indicata la data della bolletta doganale.
Se la CVS viene resa prima dello sdoganamento, va indicata la data (desunta dagli impegni contrattuali) in cui si presume che avverra' lo sdoganamento della merce.
Per le merci che non vengono importate od esportate, va indicata la data di messa a disposizione.
Nel caso di sdoganamenti "a ripresa" che oltrepassino il periodo di riferimento la CVS va resa con riferimento agli sdoganamenti effettuati nello stesso mese.

Codice merce

E' il codice identificativo della merce riportato nella "Tariffa Doganale d'Uso Integrata", per la cui indicazione sono sufficienti, ai fini valutari, soltanto le prime quattro posizioni.
Per l'applicazione del criterio di "omogeneità", e' sufficiente che coincidano le prime due posizioni: le successive due verranno convenzionalmente indicate con zeri.

Paese di destinazione/provenienza

L'informazione "paese di destinazione", relativa alle esportazioni, va riferita al paese verso il quale la merce e' destinata.
L'informazione "paese di provenienza", relativa alle importazioni, va riferita al paese dal quale proviene la merce.
Nel caso di cessioni che non comportino passaggio della linea doganale, questa informazione va riferita al paese - Italia compresa - in cui la merce viene messa a disposizione dell'acquirente.

Sigla della provincia

Va indicata la sigla della provincia in cui risiede l'operatore. In caso di imprese aventi più unità produttive e/o operative, va indicata la sigla della provincia ove ha sede quella interessata all'operazione.

Riquadro "valore dell'operazione"
Importo

L'informazione è relativa al valore dell'operazione, indipendentemente da quello regolato.

Le principali valute ed i relativi codici sono indicati a tergo della sezione. L'elenco completo e' allegato alle presenti istruzioni (allegato 9).
Le controvalutazioni in milioni di lire vanno effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo ovvero, quando non disponibile, sulla base dell'ultimo cambio medio tra la Borsa di Milano e di Roma.
Il valore dell'operazione e' comprensivo degli importi da indicare nelle successive caselle "di cui non mercantile" e "merce estera ad integrazione della fornitura" i quali, se espressi in valute diverse, vanno convertiti nella valuta dell'operazione.
Nei casi di prestito d'uso il valore e' costituito da quello della merce e degli eventuali interessi da corrispondere.
Per le operazioni di "leasing", il valore da indicare e' la somma dei canoni dovuti piu' il prezzo fissato per l'esercizio del diritto di riscatto.
In caso di riesportazione o reimportazione di merce lavorata a titolo oneroso per conto di committente estero od italiano, il valore dell'operazione è comprensivo del compenso di lavorazione.

Di cui: non mercantile

L'informazione si riferisce all'importo relativo alle prestazioni di servizi connesse ad operazioni mercantili, e va fornita sempreche' conosciuta (esempi: compensi di lavorazione, canoni, tecnologia aggiunta a merce, trasporto ed assicurazione, interessi su prestiti d'uso etc.)

Di cui: merce estera ad integrazione della fornitura

L'informazione si riferisce alle esportazioni integrate con acquisti di merce all'estero, per i quali va resa una separata CVS.

Riquadro "trasporto"

Il riquadro va compilato solo nelle importazioni. Il costo del trasporto va calcolato in percentuale sul costo delle importazioni valutate CIF, indipendentemente dalle condizioni di resa della merce.
Per "prevalente mezzo di trasporto", in caso di utilizzo di piu' mezzi, va indicato quello il cui costo sia prevalente rispetto agli altri.
Il Paese del vettore va indicato solo se conosciuto.

Riquadro "regolamenti posticipati"

Sono posticipati i regolamenti totali o parziali previsti in mesi successivi a quello dell'operazione doganale ovvero, in caso di merci che non vengono esportate od importate, previsti in mesi successivi a quello in cui la merce viene messa a disposizione dell'avente diritto.

Nel caso di regolamento posticipato in unica soluzione la data prevista va indicata nella casella "data prima rata", lasciando in bianco la casella "data ultima rata".
Nella casella "tasso d'interesse fisso" va indicato "00" in caso di regolamento posticipato senza interessi ovvero con interessi capitalizzati.
Nella casella "tasso di interesse variabile" va indicato il codice ricavato dalla tabella riportata a tergo della sezione.

Riquadro "senza regolamento"

Quando l'operazione è totalmente "senza regolamento", l'importo coincide con quello evidenziato nel riquadro "valore dell'operazione"; quando lo è parzialmente, va indicata la quota parte.

Sono "senza regolamento":
- le operazioni correnti mercantili alle quali non e' collegata alcuna controprestazione come diretto corrispettivo in denaro. Le importazioni in temporanea di merci estere ad integrazione di forniture destinate a non residenti, che vengono regolate direttamente dal committente estero, vanno considerate importazioni "senza regolamento": conseguentemente nella CVS relativa all'esportazione dell'intera fornitura la quota di merce estera incorporata va evidenziata nel riquadro "senza regolamento" (in entrambi i casi indicando il codice "altro");
- lo scambio di merci con merci e/o servizi di valore equivalente tra residenti e non residenti (permuta, counter trade);
- le importazioni o esportazioni a titolo di prestito d'uso, e le relative restituzioni di merce;
- le importazioni ed esportazioni in temporanea per lavorazione, noleggio o traffico internazionale e le relative riesportazioni/reimportazioni;
- le restituzioni di merce in "leasing" qualora non venga esercitato il diritto di riscatto;
- le forniture di merci collegate all'esecuzione di "grandi lavori e impianti" quando previste "senza regolamento" o regolate indistintamente nell'ambito della commessa.

Aiuti allo sviluppo

L'informazione va riferita all'invio all'estero di merce a titolo gratuito in applicazione di interventi disposti dal Governo italiano.

Permuta, counter trade

L'informazione va riferita alle operazioni di importazione o esportazione di merci per le quali e' previsto fin dall'origine lo scambio con altra merce e/o servizi.
Nei casi di scambi di merce devono essere ovviamente compilate due distinte CVS.

Donazione

L'informazione va riferita agli atti di liberalita', diversi dagli "aiuti allo sviluppo", aventi ad oggetto merce (inviata, ad esempio, per beneficenza, soccorso in occasione di calamita' naturali e simili).

SEZIONE 2 - "operazione corrente non mercantile"

La sezione va utilizzata per segnalare le operazioni correnti non mercantili, intendendosi per tali quelle relative a prestazioni di servizi, trasferimento di tecnologia, cessione di beni immateriali.
L'elenco delle operazioni correnti non mercantili e' riportato nella tabella, allegato 6.
Con questa sezione vanno segnalate anche le operazioni di transito, per le quali vanno rese due distinte CVS: una relativa alla fase di introito e l'altra relativa alla fase di esborso.
Con questa sezione vanno altresì segnalati i trasferimenti per servizi (premi, margini, fees) relativi a contratti a termine o con opzione. Nel caso di contratti di questa specie relativi ad operazioni in cambi, la segnalazione va resa solo se le operazioni sono contro lire. Ulteriori informazioni vanno riportate nel riquadro "altri elementi relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione". In caso di liquidazione del contratto, la presente sezione va utilizzata esclusivamente per la liquidazione "per differenza", mentre per la liquidazione "in effettivo" va compilata:
- la CVS relativa ad operazioni correnti mercantili, se oggetto di copertura sono merci;
- la CVS relativa ad operazioni finanziarie, se oggetto di copertura sono titoli ed altre attività finanziarie.

Riquadro "riferimenti contrattuali"

Valgono le istruzioni gia' fornite a proposito del corrispondente riquadro della sezione 2 - operazioni correnti mercantili.

Riquadro "operazione"

Va indicato il codice 1 "acquisto" o 2 "vendita" a seconda che l'operazione comporti, rispettivamente, un esborso od introito di valuta o di lire come contropartita della prestazione ottenuta o resa. Cio' vale anche nel caso di CVS relativa a compravendita di strumenti finanziari a termine o con opzione che comportino trasferimenti di premi, margini o fees. Ovviamente, in questo caso, nel sottostante riquadro "altri elementi relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione" va indicato il codice 1 o il codice 2 a seconda che la copertura consista in un acquisto o in una vendita (di merci, titoli, valuta).

Riquadro "interventi pubblici"

Valgono le istruzioni gia' fornite a proposito del corrispondente riquadro della sezione 2 - operazioni correnti mercantili.

Riquadro "elementi descrittivi dell'operazione"

Data della prestazione

L'informazione va riferita alla data di adempimento dell'obbligazione di cui il regolamento costituisce controprestazione.

Tipologia dell'operazione

Va riportata per esteso la denominazione dell'operazione ed il relativo codice desunti dalle causali indicate a tergo della sezione e nell'allegato 6. I redditi di capitale, in alternativa, possono essere segnalati con la sezione 2 - operazioni finanziarie.

Codice merce

Valgono le istruzioni gia' fornite per la sezione 2 - operazioni correnti mercantili. Il codice deve essere indicato soltanto nelle operazioni di:
- transito;
- trasferimenti di tecnologia (brevetti, licenze, disegni, marchi di fabbrica, know-how, etc.);
- forniture di merci nell'ambito di "grandi lavori e impianti"; in caso di merci diverse, va apposto il codice della merce prevalente per importo.

Paese di destinazione/provenienza

L'informazione concernente il "paese di destinazione" va riferita ai casi di vendita. Nel caso di prestazioni di servizi va indicato il paese in cui viene fornita la prestazione; nel caso di operazioni diverse dalle prestazioni di servizi va indicato il paese debitore.
L'informazione concernente il "paese di provenienza" va riferita ai casi di acquisto e coincide con il paese creditore.

Sigla della provincia

Valgono le istruzioni gia' fornite per la sezione 2 - operazioni correnti mercantili.

Riquadro "valore dell'operazione"

L'informazione si riferisce al valore della operazione, indipendentemente da quello regolato.

Le controvalutazioni in milioni di lire vanno effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo ovvero, quando non disponibile, sulla base dell'ultimo cambio medio tra la Borsa di Milano e di Roma.
Nel caso di cessione ad intermediario abilitato di mezzi di pagamento espressi in valute diverse, acquisite da residenti a fronte di vendita in Italia di beni d'uso o servizi turistici resi a non residenti, va indicato esclusivamente il valore complessivo in lire della cessione. Per ciascuna valuta va peraltro compilata una distinta sezione "regolamento".
Nel caso di trasferimenti relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione su merci, titoli o valute va indicato il valore del fee, margine o premio trasferito, mentre il valore coperto va indicato nel riquadro "altri strumenti finanziari a termine o con opzione". Nel caso di liquidazione "per differenza" del contratto, va indicato l'importo trasferito a tale titolo, mentre nessuna indicazione va fornita nel riquadro "altri elementi relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione".

Riquadro "regolamenti posticipati"

Sono posticipati i regolamenti totali o parziali previsti dopo la data (mese) della prestazione, così come definita per la casella "data della prestazione".
Nel caso di regolamento posticipato in unica soluzione la data prevista va indicata nella casella "data prima rata", lasciando in bianco la casella "data ultima rata".
Nella casella "tasso d'interesse fisso" va indicato "00" in caso di regolamento posticipato senza interessi ovvero con interessi capitalizzati.
Nella casella "tasso di interesse variabile" va indicato il codice ricavato dalla tabella a tergo della sezione.

Riquadro "altri elementi relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione"

Vale quanto indicato nel riquadro "valore dell'operazione".

SEZIONE 2 - "operazione finanziaria"

La sezione va utilizzata per segnalare le operazioni finanziarie, quali gli investimenti diretti, quelli di portafoglio e immobiliari, nonchè i relativi disinvestimenti; i prestiti ed i relativi rimborsi; la costituzione all'estero di conti, depositi, altre disponibilita' e la relativa liquidazione; etc.
La sezione va utilizzata anche nel caso di operazioni in valori mobiliari emessi da non residenti, rientranti nella posizione in cambi degli intermediari abilitati (Unica eccezione alla regola generale che le operazioni in valuta tra residenti non sono oggetto di CVS).

Non vanno segnalati con questa sezione i prestiti erogati direttamente all'estero da non residenti a residenti, e da questi utilizzati per il regolamento di debiti verso altri non residenti. Infatti in tali casi va segnalato il rimborso del finanziamento come regolamento della sottostante operazione, utilizzando, di volta in volta, la sezione 2 della CVS specificamente prevista.
Le controvalutazioni in milioni di lire vanno effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo, ovvero, quando non disponibile, sulla base dell'ultimo cambio medio tra la Borsa di Milano e di Roma.

Riquadro "riferimenti contrattuali"

Valgono le istruzioni gia' fornite a proposito del corrispondente riquadro della sezione 2 - operazioni correnti mercantili.
Le informazioni concernenti la controparte estera non vanno, ovviamente, fornite in caso di CVS relativa ad acquisto di valori mobiliari esteri direttamente da intermediari residenti abilitati.

Riquadro "operazione"

I codici 1 "pagamento" ovvero 2 "incasso" indicano la direzione (uscita o entrata) del flusso derivante dalla operazione finanziaria posta in essere, o dall'eventuale reddito ad essa connesso (interesse, dividendo o reddito in genere). I redditi da capitale, in alternativa, possono essere segnalati con la sezione 2 - operazioni correnti non mercantili.
I successivi codici da 1 a 7 (azioni, altri valori mobiliari etc.) indicano il tipo di operazione oggetto del contratto ovvero la fonte del reddito.
A titolo esemplificativo si precisa che, in combinazione con il corrispondente codice che individua il tipo di operazione, va indicato:

- il codice 1 "pagamento" per investimenti all'estero ; disinvestimenti dell'estero; rimborso di prestiti concessi dall'estero; prestiti concessi all'estero; costituzione, alimentazione di conti, depositi ed altre attivita' all'estero; redditi ed interessi passivi;
- il codice 2 "incasso" per disinvestimenti all'estero; investimenti dell'estero; prestiti concessi dall'estero; rimborso di prestiti concessi all'estero; estinzione di conti, depositi ed altre attivita' costituite all'estero; redditi ed interessi attivi.

I "warrants" sono compresi tra gli "altri valori mobiliari".
Per i "depositi, conti correnti ed altre disponibilita'" all'estero l'informazione va riferita esclusivamente alla costituzione, alimentazione ed estinzione. Sono escluse le movimentazioni finalizzate al regolamento di altre operazioni, che vanno segnalate con la sezione 3 "regolamento" della pertinente sezione 2.

La cessione di crediti domestici a factors non residenti va segnalata all'atto del regolamento della cessione, utilizzando il codice "altri". Analogamente va segnalato, con questa sezione (codice "altri"), l'assolvimento degli impegni da parte dei debitori ceduti, nei confronti del creditore non residente.
L'acquisto da non residenti di crediti da questi vantati nei confronti di altri non residenti, va segnalato all'atto del regolamento utilizzanto il codice "altri". Per la segnalazione dell'incasso dei crediti acquistati sarà utilizzato il medesimo codice.
Per quanto concerne l'indicazione del paese:
- il paese di residenza dell'emittente riguarda i valori mobiliari (codici 1 e 2);
- il paese di residenza del mutuante riguarda i prestiti (codice 4);
- il paese di ubicazione riguarda le attività reali ed altre finanziarie (codici 3,5,6).

Per le altre operazioni (codice 7) il paese non va indicato.

Riquadro "interventi pubblici"

Valgono le istruzioni gia' fornite a proposito del corrispondente riquadro della Sezione 2 - operazioni correnti mercantili.

Riquadro "elementi descrittivi dell'operazione"

L'informazione relativa al "legame durevole" o "ruolo attivo nella gestione dell'impresa" indica se si e' in presenza o meno di investimenti diretti.
Sono investimenti diretti quelli che, anche sotto forma di prestiti "permanenti", assicurano la possibilità di concorrere alla gestione o al controllo dei soggetti investiti.
L'informazione positiva va fornita anche in caso di disinvestimenti di investimenti diretti che comportano la perdita della qualifica. Per l'informazione relativa alla "sigla della provincia" vale quanto gia' detto per la sezione 2 - operazioni correnti mercantili.

Riquadro "valore dell'operazione"

Il "valore dell'operazione" è di norma quello corrispondente all'importo regolato. Tuttavia, nel caso di rimborso di prestiti va ripetuto l'importo effettivo erogato, così come segnalato inizialmente. Per gli acquisti di beni immobili da non residente va resa una sola CVS anche nel caso in cui il prezzo degli immobili sia in parte costituito da un mutuo accordato dall'estero: il valore dell'operazione sarà comprensivo della quota in contanti e del mutuo. Si rammenta che la CVS va compilata anche per importi inferiori a 20 milioni di lire quando questi costituiscono frazioni di un contratto di valore globale uguale o superiore a 20 milioni.

Riquadro "prestiti"

Il riquadro e' relativo ad informazioni aggiuntive e va compilato anche in caso di rimborso.

Importo nominale

L'"importo nominale" del prestito può non coincidere con l'importo effettivamente erogato.

Tipo del prestito

L'informazione "tipo del prestito" riguarda le finalita' e le caratteristiche:
- il codice 1 indica prestiti destinati al finanziamento di operazioni commerciali;
- il codice 3 indica prestiti "permanenti", cioe' quelli di durata superiore a 5 anni e destinati a stabilire o mantenere legami economici durevoli.

Piano di ammortamento

L'importo in linea capitale puo' non coincidere con l'importo nominale, come nel caso di capitalizzazione degli interessi. Circa le altre informazioni valgono le istruzioni fornite per la compilazione delle analoghe caselle della sezione 2 - operazione corrente mercantile, riquadro "regolamenti posticipati".

Condizioni particolari

Le informazioni relative alle "condizioni particolari" riguardano specifiche clausole che possono accompagnare i prestiti. Vanno barrate le caselle:
- "zero coupons", nel caso di titoli senza cedola, per i quali l'interesse e' compreso nel prezzo di rimborso;
- "rimborso anticipato", nel caso di esplicita previsione contrattuale. L'attivazione di tale clausola comporta comunque la procedura di rettifica prevista dalle norme generali;
- "multicurrency", nel caso di esplicita previsione contrattuale. Eventuali trasferimenti per differenziali di cambio derivanti dall'attivazione di tale clausola vanno segnalati con specifica CVS - operazioni correnti non mercantili.

Riquadro "garanzie prestate o ricevute"

Nel riquadro vengono richieste informazioni in ordine a garanzie che assistono l'operazione. Tali informazioni possono essere complementari a quelle fornite nel riquadro "interventi pubblici". Vanno indicati i tipi di garanzia presenti ed il paese di residenza del garante, sia esso organismo pubblico o soggetto privato.

SEZIONE 2 - "compensazioni"

La sezione relativa alle compensazioni presenta struttura e caratteri peculiari rispetto alle altre sezioni 2, in quanto e' collegata alle modalita' di estinzione delle obbligazioni e non al tipo di operazione. Oggetto della presente sezione pertanto sono differenti tipologie di operazioni con l'estero, dalle quali derivino per un unico operatore residente, verso non residenti, ragioni di debito e di credito che vengono segnalate fin dall'origine in compensazione.
Qualora la compensazione comporti, nel periodo di riferimento, il regolamento di un saldo superiore a 20 milioni, la CVS va completata con la sezione 3 da trasmettere secondo le regole generali insieme alle sezioni 1 e 2. Qualora il trasferimento del saldo sia successivo al periodo di riferimento, va segnalato con le sole sezioni 1 e 3.
La CVS non va compilata quando nessuna delle partite compensate superi l'importo di 20 milioni di lire. Tuttavia, qualora le suddette partite diano origine al trasferimento di un saldo complessivo superiore a 20 milioni, tale trasferimento richiede la compilazione della sezione 2 - operazioni correnti non mercantili, nella quale va indicata l'apposita causale "saldi di compensazione".
Non vanno segnalate con la sezione 2 - compensazioni:
- gli scambi di merce contro merce e/o servizi (permuta, counter trade);
- le importazioni in temporanea di merci estere ad integrazione di forniture destinate a non residenti, regolate direttamente dal committente estero.

Le compensazioni di operazioni gia' segnalate con diversa sezione 2 (mercantile, non mercantile o finanziaria) vanno segnalate con le relative sezioni 3, secondo le regole generali (utilizzando il codice 4 del riquadro "modalità di regolamento").

Descrizione della Sezione

La sezione 2 - compensazioni si compone di due riquadri nei quali vanno indicate le partite oggetto di compensazione a seconda del valore.

Riquadro "singole partite di importo uguale o superiore a 20 milioni"

In questo riquadro vanno riportate le operazioni che presentano ciascuna un importo uguale o superiore a 20 milioni di lire, indicate singolarmente ovvero aggregate secondo le seguenti caratteristiche di omogeneita':
- natura;
- codice merce o causale;
- data contratto (mese/anno);
- data origine debito/credito (mese/anno);
- paese debitore/creditore;
- debito o credito;
- valuta di fatturazione.

L'informazione relativa alla data di origine del debito/credito va riferita per le operazioni correnti mercantili alla data di sdoganamento; per le operazioni non mercantili o finanziarie alla data di esecuzione dell'operazione.
Per le altre informazioni valgono le indicazioni fornite nelle altre sezioni. Nelle compensazioni multilaterali (netting) il paese creditore/debitore e' quello del soggetto titolare del credito/debito, non quello in cui opera il soggetto che funge da "stanza di compensazione".
Per importo imputato in compensazione va inteso il valore complessivo della partita portata in compensazione. Il controvalore in milioni di lire va indicato al cambio convenuto tra le parti.

Riquadro "totali delle singole partite di importo inferiore a 20 milioni"

In questo riquadro vanno aggregate le partite di importo inferiore a 20 milioni di lire (portate in compensazione con altre partite singole di importo uguale o superiore a tale soglia), suddivise solo per natura dell'operazione (mercantile, non mercantile, finanziaria) e segno (debito, credito).

SEZIONE 3 - "regolamento"

La sezione "regolamento" va utilizzata per segnalare il regolamento in qualsiasi forma eseguito, sia "canalizzato" che "decanalizzato". Nella stessa CVS coesistono piu' sezioni 3, ovviamente riportanti la stessa data e lo stesso numero di riferimento, quando il regolamento presenta elementi informativi diversi, per i quali non e' previsto il criterio della prevalenza. Le controvalutazioni vanno effettuate sulla base del costo/ricavo effettivo oppure, quando non disponibile, sulla base dell'ultimo cambio medio tra la Borsa di Milano e di Roma.

Numero di riferimento e codici ABI - CAB

Valgono le indicazioni gia' fornite nella sezione "operatore". I codici ABI-CAB possono ovviamente essere diversi da quelli della sezione 1 - operatore.

Data di regolamento

Qualora a fronte della stessa operazione vengano effettuati nello stesso periodo di riferimento piu' regolamenti, anche in giorni diversi, e' possibile compilare una sola sezione 3 a condizione che le informazioni previste risultino omogenee. In tal caso va indicato, come giorno, l'ultimo giorno di calendario del mese di riferimento. Resta salvo, ove previsto, il criterio della prevalenza.

Regolamento di operazione gia' segnalata

Va indicato il codice "1":
- in caso di primo regolamento di operazioni correnti mercantili con pagamento interamente posticipato oltre 60 giorni;
- in tutti i casi di regolamenti rateali successivi al primo;
- in caso di regolamento di saldi di compensazione non contestuali alla presentazione della relativa CVS.

Riquadro "tipo di regolamento"

Il regolamento e' "unico" quando, sia pur attraverso piu' sezioni 3 trasmesse contestualmente, esaurisce l'importo dell'operazione segnalata con la sezione 2. In tal caso, in ciascuna sezione 3 va riportato il codice "1".
Il regolamento e' frazionato quando non esaurisce l'importo dell'operazione segnalata con la sezione 2.

Riquadro "importo"

Le principali valute di regolamento ed i relativi codici sono indicati a tergo della sezione. L'elenco completo è allegato alle presenti istruzioni (allegato 9). La valuta di regolamento puo' essere diversa da quella contrattualmente stabilita e indicata nella sezione 2.
Quando l'importo e' comprensivo di interessi (e/o redditi), questi ultimi vanno evidenziati nella casella sottostante. Nel caso di regolamento di soli interessi (e/o redditi), i due importi coincidono.

Riquadro "modalita' di regolamento"

Le informazioni relative alle modalita' di regolamento indicano se il regolamento avviene con movimentazione di conti all'interno od all'estero, e se in valuta o in lire:
- il codice 1 "all'interno" va indicato quando il pagamento o l'incasso comportano movimento di conti interni dell'operatore;
- il codice 2 "all'estero" va indicato quando il pagamento o l'incasso comportano movimento di conti all'estero dell'operatore;
- il codice 3 va indicato quando i conti all'estero si trovano presso filiale estera di banca italiana;
- il codice 4 "compensazione" va indicato quando l'operazione, gia' segnalata con specifica sezione 2 (operazioni correnti mercantili, non mercantili o finanziarie), viene successivamente compensata. Detto codice non va indicato in caso di trasferimento di saldi di compensazione.

Queste informazioni sono alternative: pertanto la segnalazione di un trasferimento, anche unico, eseguito con modalita' diverse, va effettuata con piu' sezioni 3.

Riquadro "provenienza dei fondi"

L'informazione riguarda la copertura finanziaria del regolamento. In caso di incasso va apposto il codice 1 "proprie disponibilita'".
In caso di pagamento va apposto, applicando il criterio della prevalenza, il codice appropriato.
In caso di fondi provenienti da prestiti assunti all'estero e già segnalati, va apposto il codice 1 ("proprie disponibilita").

Riquadro "prevalente copertura del rischio di cambio"

L'informazione va riferita alle coperture del rischio di cambio poste in essere a fronte del pagamento o dell'incasso.

SEZIONE 4 - "titoli"

La sezione "titoli" va compilata, insieme ad ogni sezione 3, nel caso di acquisti e vendite di valori mobiliari. Essa non va compilata nel caso di regolamento di soli interessi o redditi. Vanno compilate tante sezioni "titoli" quante sezioni "regolamento". Possono essere aggregati valori mobiliari aventi il medesimo codice, la medesima valuta e modalità di regolamento.

Descrizione delle caselle

Nella casella "codice titolo" va riportato il codice dei titoli acquistati o venduti. Il codice dei titoli emessi da non residenti e' assegnato dall'UIC, ed è disponibile presso gli intermediari abilitati. In ogni caso esso può essere richiesto all'UIC per fax o telefono. Il codice dei titoli emessi da residenti è attualmente disponibile presso gli intermediari abilitati. Per il codice della valuta in cui sono espressi i titoli valgono le indicazioni già fornite con riferimento alle altre sezioni.
Nella casella "valore nominale" va riportato, ad eccezione delle azioni e dei fondi comuni, il valore nominale del titolo ovvero il valore nominale complessivo dei titoli con uguale codice. Nella casella "quantita'" va indicato il numero dei titoli soltanto nel caso di azioni e parti di fondi comuni di investimento.
Nella casella "importo regolato" va riportato il valore dell'investimento o disinvestimento, nella valuta di regolamento.
Nella casella "controvalore dell'importo regolato" va indicato, in milioni di lire, il controvalore dell'investimento o disinvestimento, sulla base del costo/ricavo effettivo ovvero, quando non disponibile, sulla base dell'ultimo cambio medio tra la Borsa di Milano e di Roma.

La casella "titoli emessi da non residenti" va compilata soltanto quando la quota di investimento rappresenta almeno il 20 per cento del capitale della società partecipata. Il limite del 20 per cento va riferito, in caso di investimento, al valore raggiunto dopo l'effettuazione dell'operazione; in caso di disinvestimento, al valore in essere prima dell'operazione medesima.

SEZIONE "non residenti"

La sezione "non residenti" fa parte della CVS con la quale gli intermediari riconosciuti segnalano le operazioni effettuate sul mercato mobiliare italiano per conto o comunque nell'interesse di non residenti.
Per "intermediari riconosciuti" si intendono quelli abilitati e quelli che operano legittimamente, in base alla legislazione vigente in materia, nella compravendita di valori mobiliari per conto terzi.
In questo caso la CVS si compone:
- della parte prima (sezione "segnalante");
- della presente sezione "non residenti";
- della sezione 4 "titoli" descritta in precedenza.

ALLEGATO 1

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 aprile 1990

Disposizioni in materia valutaria

(Pubblicato nella G.U. serie generale n. 100 del 2 maggio 1990)

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alla direttiva CEE del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'art. 67 del trattato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali;

Sentita la Banca d'Italia;

Decretano:

Art. 1.
Deroghe e autorizzazioni di carattere generale ai residenti

1. I residenti possono detenere in Italia ed all'estero, sotto qualsiasi forma, valute estere, titoli ed altri valori mobiliari esteri in deroga agli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988.

2. I residenti sono autorizzati in via generale:

a) a costituire e detenere in Italia conti e depositi in valute estere presso le banche abilitate;

b) a costituire e detenere all'estero conti e depositi in valute estere ed in lire;

c) a concedere a non residenti, in Italia ed all'estero, linee di credito in valute estere ed in lire;

d) a esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari e altre disponibilità in valute estere ed in lire;

e) ad effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a pronti, a termine o con opzione;

f) ad effettuare tra loro atti dispositivi di valute estere anche contro lire;

g) a regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri residenti.

Art. 2.
Facoltà dei non residenti

I non residenti possono liberamente:

a) esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in valute estere ed in lire;

b) intrattenere presso banche abilitate conti e depositi trasferibili in valute estere ed in lire denominati «conti esteri».

Art. 3.
Attestazioni in materia di residenza valutaria

1. L'esistenza dei requisiti richiesti ai fini e per gli effetti valutari può essere attestata da dichiarazioni scritte prodotte dagli interessati.

2. Gli intestatari di conti o depositi devono comunicare alle banche abilitate, presso le quali intrattengono detti conti o depositi, i mutamenti della propria residenza valutaria.

Art. 4.

Valute estere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 5, comma 3, lettera *c)* e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/1988, le valute estere ivi indicate sono le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.

2. I titoli di credito di natura obbligazionaria, estinguibili all'estero e denominati in moneta avente corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere il giorno in cui giungono a scadenza.

Art. 5.

Prodotti e servizi finanziari

1. L'offerta al pubblico in Italia da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi è consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali.

2. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari:

a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali;

b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi membri della CEE;

c) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purché relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;

d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attività specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE;

e) quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari situati negli Stati membri della Comunità economica europea autorizzati ad esercitare la propria attività in detti Stati sulla base di disposizioni conformi alle direttive comunitarie.

3. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:

a) attività di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonché di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2;

b) attività di consulenza finanziaria;

c) contratti di factoring;

d) gestione di carte di credito internazionali.

4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti è soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilità, in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilità si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro.

Art. 6.

Operazioni valutarie

1. I residenti si avvalgono per i trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero degli intermediari abilitati ovvero dell'Amministrazione postale. In questo ultimo caso sono fatti salvi eventuali limiti d'importo stabiliti nelle convenzioni con i singoli Paesi. L'Ufficio italiano dei cambi può stabilire contatti con l'Amministrazione postale per ottenere notizie aggregate relative a regolamenti effettuati.

2. I residenti possono regolare le operazioni con l'estero con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 anche mediante:

compensazione di partite di debito e credito tra residenti e non residenti;

movimentazione di conti all'estero;

consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia o all'estero.

Art. 7.

Autorizzazioni all'attività di intermediazione valutaria e alle operazioni in cambi

1. L'autorizzazione ad esercitare professionalmente l'attività di intermediazione per l'effettuazione di trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero è rilasciata dalla Banca d'Italia, sulla base di requisiti oggettivi predeterminati, idonei ad assicurare l'ampliamento dell'area dei soggetti autorizzati.

2. Le autorizzazioni ad effettuare operazioni in cambi, ove non rilasciate unitamente a quelle relative ai trasferimenti valutari, possono essere rilasciate a soggetti che intendono esercitare l'attività professionalmente.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo di segnalazioni periodiche riepilogative all'Ufficio italiano dei cambi, nonché l'assoggettamento a sopralluoghi ispettivi finalizzati a verificare l'attendibilità delle segnalazioni. Ai fini della conservazione dei dati da parte dell'Ufficio medesimo, le imprese autorizzate sono equiparate alle banche.

4. Le autorizzazioni possono essere revocate o sospese per il venir meno dei requisiti che ne sono alla base o per accertate irregolarità.

Art. 8.

Compensi di mediazione

I residenti che devono corrispondere compensi di mediazione a non residenti si avvalgono per i relativi trasferimenti degli intermediari abilitati ai quali rilasciano specifica dichiarazione attestante il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88.

Art. 9.

Norme transitorie

1. I conti in valuta dei residenti di cui alla precedente normativa, già detenuti in Italia e all'estero, assumono le caratteristiche dei conti previsti dal presente decreto.

2. Ai titoli e agli altri valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero di proprietà di residenti detenuti in deposito ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88 si applicano le disposizioni del presente decreto.

3. La stampiglia apposta dalle banche per la circolazione all'estero dei titoli italiani non assolve più a funzioni valutarie.

Art. 10.

Ambito di applicazione e interpretazione

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli hanno esclusivamente natura valutaria e lasciato pertanto impregiudicata l'osservanza degli eventuali adempimenti previsti da disposizioni anche amministrative emanate per finalità diverse da quelle valutarie.

2. Fatta salva la competenza dei Ministeri del commercio con l'estero e del tesoro per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle eventuali richieste di precisazioni e di chiarimenti sulla relativa applicazione.

Art. 11.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogati il decreto ministeriale 26 luglio 1988, n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 1988, il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1989, fatto salvo l'art. 28; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 10 gennaio 1990 e il decreto ministeriale 19 gennaio 1990 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1990, nonché ogni altra norma valutaria di carattere amministrativo incompatibile con il presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 14 maggio 1990.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 2

SEGRETERIA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

IL MINISTRO DEL TESORO

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

VISTO il decreto del Ministro del Commercio con l'Estero e del Ministro del Tesoro in data 27 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1990, con il quale è stata data attuazione alla direttiva CEE del 24 giugno 1988 in applicazione dell'art. 67 del Trattato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali;

CONSIDERATO che per effetto del completamento della liberalizzazione valutaria sono venute meno le verifiche di regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi demandate agli intermediari abilitati;

TENUTO CONTO che l'art. 7 del D.P.R. 148/88 continuerà a disciplinare i trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia verso l'estero anche attraverso tali intermediari e che lo stesso art. 7 va pertanto riferito alla canalizzazione delle informazioni statistiche previste dall'art. 21 del medesimo D.P.R. 148/88;

VISTO in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale in data 27 aprile 1990, il quale identifica fattispecie in presenza delle quali i residenti si avvalgono di modalità di regolamento delle operazioni con l'estero anche diverse da quelle previste dal citato art. 7 del D.P.R. 148/88;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 21 del ripetuto D.P.R. 148/88, l'Ufficio italiano dei cambi può chiedere autonomamente dati agli intermediari abilitati, mentre necessita di direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per rivolgersi direttamente agli operatori in materia di informazioni relative ad operazioni con l'estero non transitate attraverso intermediari abilitati;

VISTA la memoria del Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

TENUTO CONTO che in base all'art. 4 del D.P.R. 148/88 la Banca d'Italia ha consentito dal 1° ottobre 1988 l'ampliamento dell'area degli intermediari abilitati a compiere operazioni valutarie e in cambi;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

D E C R E T A

1. L'Ufficio italiano dei cambi, nei termini dell'art. 21 del D.P.R. 148/88, può chiedere ad operatori e ad altri soggetti interessati l'invio di informazioni e dati di flusso concernenti le operazioni con l'estero valutarie e in cambi che comunque transitino al di fuori del canale degli intermediari abilitati, secondo schemi di segnalazione, modalità e termini che l'UIC stesso diffonderà in via autonoma. La diffusione sarà effettuata con la procedura prevista dal comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. 148/88.

Quando i trasferimenti valutari sono eseguiti, e contestualmente segnalati, per il tramite di intermediari abilitati, le informazioni e i dati delle relative operazioni, che possono essere forniti anche verbalmente se si tratta di operazioni non collegate ad altre, sono resi agli intermediari dagli operatori senza alcuna altra incombenza per questi ultimi, ai fini del successivo inoltro all'UIC.

Ai soli operatori con l'estero abituali che svolgono attività di impresa potrà essere chiesto il codice meccanografico. E' in ogni caso fatto salvo il principio della conservazione in forma non nominativa, presso l'UIC, delle informazioni elementari.

Sono esenti da comunicazioni statistiche le operazioni fino a 20 milioni di lire. Quando eseguite per il tramite di intermediari abilitati verrà attribuita, a cura di questi ultimi, la sola causale. L'UIC potrà individuare, in base a parametri quantitativi o a tipologie, le operazioni per le quali appare opportuno innalzare detta soglia al fine di corrispondere maggiormente a esigenze di snellezza operativa e ne farà proposta al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nelle more del completamento dell'iter procedurale per l'attuazione delle presenti direttive, l'UIC emanerà agli intermediari disposizioni per assicurare continuità al sistema di rilevazioni statistiche.

2. Per realizzare l'ulteriore ampliamento dell'area degli intermediari abilitati alle operazioni valutarie e in cambi e ai fini della relativa abilitazione, la Banca d'Italia farà riferimento, congiuntamente o disgiuntamente, alla solidità patrimoniale, alla dimensione aziendale e all'adeguatezza della struttura organizzativa del soggetto richiedente, oltre che alla onorabilità e professionalità degli amministratori previste dalle disposizioni vigenti.

Roma, addì 4 MAG. 1990

IL MINISTRO: CARLI

ALLEGATO 3

Sezione Segnalante (T 0 0)

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

Data: | gg | mm | aa |

All'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO ELABORAZIONI STATISTICHE
Via Quattro Fontane, 123
Casella Postale N. 463
00100 R O M A - CENTRO CORRISPONDENZA

Dati trasmessi ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 148 del 31/3/1988.

F I R M A (a)
DEL SEGNALANTE

____

[ ] (b)

GENERALITA' DEL SEGNALANTE

Denominazione/Cognome e nome	Prefisso	Telefono

C.A.P.	Comune,	Via e numero civico

EVENTUALE DIVERSO RECAPITO

c/o

Denominazione/Cognome e nome	Prefisso	Telefono

C.A.P.	Comune,	Via e numero civico

(a) Nel caso di operazioni "canalizzate", segnalante è l'intermediario abilitato che interviene nell'operazione; nel caso di operazioni "decanalizzate" (compensazioni; esecuzione di operazioni doganali; regolamenti valutari effettuati con assegni, banconote, conti all'estero, ecc.) segnalante è il residente che pone in essere l'operazione.
(b) Indicare il numero dei fogli allegati solo nel caso di inoltro di supporto cartaceo.

Segue: ALLEGATO 3

Sezione 1 Operatore (T 0 1)

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

NATURA OPERAZIONE

1 - CORRENTE MERCANTILE
2 - CORRENTE NON MERCANTILE
3 - FINANZIARIA
4 - COMPENSAZIONI

☐ (a)

Numero e data di riferimento (b) — gg mm aa

Codice ABI — CAB (c)

1 - Segnalazione annullata
2 - Riproposizione di segnalazione annullata

☐ (a)

INFORMAZIONI SULL'OPERATORE

OPERATORI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA' D'IMPRESA

TIPO OPERATORE

1 - Famiglie
2 - Pubblica Amministrazione - Centrale
3 - Pubblica Amministrazione - Locale
4 - Pubblica Amministrazione - Enti di Previdenza e Assistenza
5 - Altro

☐ (a)

OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'IMPRESA

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA

CODICE MECCANOGRAFICO: ☐

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELL'IMPRESA:
(indicare il codice sottogruppo utilizzando le tabelle riportate nel retro) ☐

ATTIVITA' ECONOMICA PREVALENTE:
(indicare l'eventuale codice branca utilizzando le tabelle riportate nel retro) ☐

ULTIMO ESERCIZIO (Lire in milioni):

Fatturato ☐ Fatturato esportazione ☐ Acquisti all'estero ☐

NUMERO ADDETTI DELL'IMPRESA AL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO:
1 - meno di 20 2 - da 20 a 99 3 - da 100 a 499 4 - oltre 499 ☐ (a)

PARTECIPAZIONI E FILIALI DELL'IMPRESA ALL'ESTERO:
(indicare l'area geografica prevalente)
1 - Paesi CEE 2 - Altri paesi OCSE 3 - Resto del mondo ☐ (a)

PAESE DELLA CASA MADRE ESTERA O DEL PRINCIPALE PARTECIPANTE ESTERO:

In chiaro ☐ In codice ☐

(vedi tabella nel retro)

(a) Riportare nella casella il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(b) A cura del segnalante per eventuali successivi scambi di corrispondenza.
(c) Indicare Cod ABI e CAB solo in caso di regolamenti effettuati tramite gli intermediari abilitati e di compensazioni.

Tabelle ridotte. Per le voci mancanti utilizzare il relativo codice, se conosciuto; altrimenti sono disponibili codici residuali ("Altri ...").

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA	
IMPRESE DI ASSICURAZIONI	
Imprese di assicurazione private	201
Associazioni tra imprese di assicurazioni	220
IMPRESE E QUASI SOCIETA' FINANZIARIE	
Finanziarie di partecipazione	340
Società di intermediazione finanziaria	343
Finanziarie immobiliari	344
Finanziarie per il credito al consumo	345
Società di leasing	346
Società di factoring	347
Società di gestione Fondi Comuni d'Invest.	348
Società fiduciarie	349
Operatori di borsa	350
Altre imprese finanziarie	352
Quasi società finanziarie	353
Associazioni tra imprese finanziarie	354
SOCIETA' E QUASI SOCIETA' NON FINANZIARIE	
Imprese a partecipazione statale	410
·Imprese a partecipazione regionale o locale	420
Imprese private - Società produttive	430
Quasi società non finanz. private artigiane	441
Quasi società non finanz. private - altre	442
Associazioni fra imprese non finanziarie	450
Imprese non classificabili	799

BRANCA DI ATTIVITA' ECONOMICA (da riportare solo per società e quasi società non finanziarie - sottogruppi da 410 a 450	
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca	051
Prodotti energetici	052
Minerali e metalli ferrosi e non, esclusi i fissili e fertili	053
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici	054
Prodotti chimici	055
Prodotti in metallo, esclusi le macchine ed i mezzi di trasporto	056
Macchine agricole ed industriali	057
Macch. per ufficio e elab. dei dati, strum. di precis. ed ottica	058
Materiale e forniture elettriche	059
Mezzi di trasporto	060
Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco	061
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento	062
Carta, articoli di carta, prodotti della stampa ed editoria	063
Prodotti in gomma ed in plastica	064
Altri prodotti industriali	065
Edilizia ed opere pubbliche	066
Servizi del commercio, recuperi e riparazioni	067
Servizi degli alberghi e pubblici esercizi	068
Servizi dei trasporti interni	069
Servizi dei trasporti marittimi ed aerei	070
Servizi connessi ai trasporti	071
Servizi delle comunicazioni	072
Altri servizi destinabili alla vendita	073
Attività non classificabile	999

PAESI ("C" = CEE, "O" = OCSE, "R" = resto del mondo)									
R Abu Dhabi	238	R Corea del Sud	084	R Israele	182	R Palau, Rep.	216	R Tokelau	236
R Afghanistan	002	R Costa d'Avorio	146	C Italia	086	R Panama	051	R Tonga	162
R Ajman	239	R Costarica	019	R Jersey	202	R Panama, Canale	250	R Tristan da Cunha	229
R Albania	087	R Cuba	020	R Jugoslavia	043	R Paraguay	052	R Tunisia	075
R Algeria	003	C Danimarca	021	R Kenya	116	R Penon de Alhucem.	232	O Turchia	076
R Andorra	004	R Dominicana Rep.	063	R Kiribati	194	R Penon de Velez G.	233	R Turks e Caicos	210
R Angola	133	R Dubai	240	R Kuwait	126	R Perù	053	R Tuvalù	193
R Anguilla	209	R Ecuador	024	R Lesotho	089	R Pitcairn	175	R U.R.S.S.	079
R Antille olandesi	251	R Egitto	023	R Libano	095	R Polinesia Franc.	225	R Uganda	132
R Arabia Saudita	005	R Etiopia	026	R Liberia	044	R Polonia	054	R Umm al Qaiwain	244
R Argentina	006	R Far Oer, Isole	204	R Libia	045	C Portogallo	055	R Ungheria	077
R Aruba	212	R Fiji, Isole	161	R Liechtenstein	090	R Portorico	220	R Uruguay	080
R Ascension	227	R Filippine	027	C Lussemburgo	092	R Princ. di Monaco	091	R Venezuela	081
O Australia	007	O Finlandia	028	R Macao	059	R Qatar	168	R Vergini Americ., Is.	221
O Austria	008	C Francia	029	R Madagascar	104	R Ras el Khaimah	242	R Vietnam	062
R Azzorre, Isole	234	R Fuijeyrah	241	R Madeira	235	C Regno Unito	031	R Wallis	218
R Bahama	160	R Futuna	218	R Malaysia	106	R Romania	061	R Yemen	042
R Bahrein	169	R Gabon	157	R Maldive	127	R Ruanda	151	R Yemen R.D.P.	108
R Bangladesh	130	R Gambia	164	R Mali	149	R Saint Lucia	199	R Zaire	018
C Belgio	009	R Germania R.D.T.	096	R Malta	105	R Saint Martin Set.	222	R Zambia	058
R Belize	198	C Germania R.F.T.	094	R Man, Isola	203	R Salomone, Isole	191	R Zimbabue	073
R Bermuda	207	R Ghana	112	R Marianne Settent.	219	R Salvador	064	R Altri paesi	
R Birmania	083	R Giamaica	082	R Marocco	107	R Samoa	131	(da utilizzare qua-	
R Bolivia	010	O Giappone	088	R Marshall, Isole	217	R Sant'Elena	254	lora non si conosca	
R Brasile	011	R Gibilterra	102	R Martinica	213	R Sao Tomè e Princ.	187	il relativo codice)	799
R Brunei	125	R Gibuti	113	R Mauritania	141	R Senegal	152		
R Bulgaria	012	R Giordania	122	R Maurizio, Isole	128	R Seychelles	189		
R Burkina Faso	142	R Golgh	228	R Mayotte	226	R Sierra Leone	153		
R Camerun	119	C Grecia	032	R Melilla	231	R Singapore	147	**ORGANISMI INTERNAZIONALI**	
R Campione d'Italia	139	R Grenada	156	R Messico	046	R Siria	065		
O Canada	013	R Groenlandia	200	R Micronesia, Stati	215	R Somalia	066	BEI	913
R Cayman	211	R Guadalupa	214	R Mongolia	110	C Spagna	067	FAO	915
R Cecoslovacchia	014	R Guatemala	033	R Montserrat	208	R Sri Lanka	085	BIRS	916
R Centroafric. Rep.	143	R Guinea	137	R Mozambico	134	R St. Kitts e Nevis	195	UNESCO	920
R Ceuta	246	R Guinea Bissau	185	R Namibia	206	R St. Vincent e Gr.	196	CEE	921
R Chafarinas	230	R Guyana	159	R Nepal	115	O Stati Uniti d'Am.	069	Euratom	922
R Chagos, Isole	255	R Haiti	034	R Nicaragua	047	R Sudafricana Rep.	078	CECA.	923
R Cile	015	R Honduras	035	R Niger	150	R Sudan	070	CRI	954
R Cina Rep. Pop.	016	R Hong Kong	103	R Nigeria	117	R Suriname	124	CCE	955
R Cipro	101	R India	114	R Niue	205	O Svezia	068		
R Città del Vatic.	093	R Indonesia	129	O Norvegia	048	O Svizzera	071	Altri org int area CEE	850
R Clipperton	223	R Iran	039	R Nuova Caledonia	253	R Taiwan	022	" " " " OCSE	851
R Colombia	017	R Iraq	038	O Nuova Zelanda	049	R Tanzania	057	" " " altri	852
R Congo	145	C Irlanda	040	C Olanda	050	R Territ. Brit. Oc.	245	(da utilizzare qua-	
R Cook, Isole	237	O Islanda	041	R Oman	163	R Thailandia	072	lora non si conosca	
R Corea del Nord	074	R Is. Amer. Pacif.	252	R Pakistan	036	R Togo	155	il relativo codice)	

Segue: ALLEGATO 3

Sezione 2 Mercantile (T 0 2)

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA
OPERAZIONE MERCANTILE

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

DATA CONTRATTO: mm aa

CONTROPARTE ESTERA:

1 - Casa madre o principale partecipante 2 - Filiale o partecipazione diretta o indiretta superiore al 20% 3 - Alt.ː (a)

1 - Amministrazioni pubbliche 2 - Imprese di assicurazione 3 - Sistema creditizio 4 - Società finanziarie 5 - Fondi comuni 6 - Imprese produttive 7 - Famiglie e diversi 8 - Organismi comunitari 9 - Organismi internazionali 10 - Ambasciate e Consolati (a)

Paese di residenza della controparte — In chiaro — Codice (b)

OPERAZIONE

1 - Importazione 2 - Esportazione (a)

1 - In via definitiva 2 - Lavorazione per conto 3 - In leasing 4 - Altra in via temporanea (a)

INTERVENTI PUBBLICI DIRETTI O INDIRETTI

Assicurativi ☐ Finanziari ☐

(barrare entrambe le caselle nel caso di ambedue gli interventi)

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE

Data di sdoganamento effettuato o da effettuare: mm aa

Codice merce (cfr. tariffe doganale):

PAESE DI DESTINAZIONE/PROVENIENZA: — In chiaro — Codice (b)

Sigla della provincia in cui si svolge l'attività dell'unità operativa interessata all'operazione:

VALORE DELL'OPERAZIONE

Valuta (abbr.) — In unità di valuta — Controv. milioni di lire — Cod. valuta

IMPORTO: (c)

di cui:

NON MERCANTILE:

MERCE ESTERA AD INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA:

TRASPORTO (solo per le importazioni)

PERCENTUALE DEL COSTO DI TRASPORTO VALUTATO C.I.F.:

PREVALENTE MEZZO DI TRASPORTO: 1 - Aereo 2 - Marittimo 3 - Ferroviario 4 - Stradale 5 - Altro (a)

PAESE DEL VETTORE: — In chiaro — Codice (b)

REGOLAMENTI POSTICIPATI (rispetto al mese dell'operazione)

IMPORTO COMPLESSIVO: — In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

Numero rate — Data prima rata mm aa — Data ultima rata mm aa — Tasso di interesse fisso (%) — Tipo tasso di interesse variabile (vedi tabella nel retro) 0

SENZA REGOLAMENTO

IMPORTO: — In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

PER: 1 - Aiuti allo sviluppo 2 - Permuta, counter trade 3 - Donazioni 4 - Altro (a)

(a) Riportare nella casella il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(b) Vedi tabella nel retro della Sezione 1 Operatore.
(c) Vedi tabella nel retro (indicare 018 se lit., omettendo di compilare lo spazio "In unità di valuta").
(d) Se trattasi di lire italiane (codice valuta 018), non compilare lo spazio "In unità di valuta".

VALUTE PRINCIPALI (per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)

Valuta	Paese	Codice
Corona	(Danimarca)	007
Corona	(Norvegia)	008
Corona	(Svezia)	009
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214
Dollaro	(Australia)	109
Dollaro	(Canada)	012
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113
Dollaro	(USA)	001
Dracma	(Grecia)	030
ECU	(SME)	197
Escudo	(Portogallo)	013
Fiorino	(Olanda)	014
Franco	(Belgio)	004
Franco	(Francia)	005
Franco	(Lussemburgo)	056
Franco	(Svizzera)	003
Lira	(Irlanda)	060
Lira	(Italia)	018
Lira sterlina	(Regno Unito)	002
Marco	(Finlandia)	023
Marco	(Germania R.D.T.)	134
Marco	(Germania R.F.T.)	042
Peseta	(Spagna)	024
Renminbi	(Cina)	144
Rand	(Sud Africa)	082
Rublo	(URSS)	064
Scellino	(Austria)	020
Yen	(Giappone)	071

Controvalore in lire di altre valute (da utilizzare qualora non si conosca il relativo codice, avendo cura di riportare il corrispondente ammontare nello spazio "Controvalore in milioni di lire) 301

CODICE TASSO DI INTERESSE VARIABILE	
Tasso variabile trimestrale	1
Tasso variabile semestrale	2
Legato a "prime rate"	3
Legato a Libor o Libid	4
Media tassi per operazioni commerciali	5
Altro	6

Segue: ALLEGATO 3

Sezione 2 Non Mercantile (T 0 3)

C O M U N I C A Z I O N E V A L U T A R I A S T A T I S T I C A
OPERAZIONE NON MERCANTILE

INFORMAZIONI SULLA OPERAZIONE

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

DATA CONTRATTO: mm aa

CONTROPARTE ESTERA:

1 - Casa madre o principale partecipante
2 - Filiale o partecipazione diretta o indiretta superiore al 20%
3 - Altra (a)

1 - Amministrazioni pubbliche
2 - Imprese di assicurazione
3 - Sistema creditizio
4 - Società finanziarie
5 - Fondi comuni
6 - Imprese produttive
7 - Famiglie e diversi
8 - Organismi comunitari
9 - Organismi internazionali
10 - Ambasciate e Consolati (a)

Paese di residenza della controparte — In chiaro — Codice (b)

OPERAZIONE

1 - Acquisto 2 - Vendita (a)

INTERVENTI PUBBLICI DIRETTI O INDIRETTI

Assicurativi ☐ Finanziari ☐

(barrare entrambe le caselle nel caso di ambedue gli interventi)

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE

Data della prestazione effettuata o da effettuare: mm aa

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE: (vedi tabella nel retro) — In chiaro — Codice 0

CODICE MERCE: solo nei seguenti casi: (cfr. tariffa doganale)
- commercio di transito,
- trasferimenti di tecnologia (brevetti, licenze, ecc.),
- forniture di merci per "grandi lavori e impianti".

Codice

PAESE DI DESTINAZIONE/PROVENIENZA: — In chiaro — Codice (b)

Sigla della provincia in cui si svolge l'attività dell'unità operativa interessata all'operazione:

VALORE DELL'OPERAZIONE

IMPORTO: Valuta (abbr.) — In unità di valuta — Controv. milioni di lire — Codice valuta (c)

REGOLAMENTI POSTICIPATI (rispetto al mese della prestazione)

IMPORTO COMPLESSIVO: In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

Numero rate — Data prima rata mm aa — Data ultima rata mm aa — Tasso di interesse fisso (%) — Tipo tasso di interesse variabile (vedi tabella nel retro) 0

ALTRI ELEMENTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI A TERMINE O CON OPZIONE (e)

VALORE COPERTO: Valuta (abbr.) — Importo in unità di valuta — Controv. milioni di lire — Codice valuta (c)

NATURA: 1 - Per acquisti 2 - Per vendite (a)

DATA SCADENZA: mm aa

(a) Riportare nella casella il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(b) Vedi tabella nel retro della Sezione 1 Operatore.
(c) Vedi tabella nel retro (indicare 018 se lit., omettendo di compilare lo spazio "In unità di valuta").
(d) Se trattasi di lire italiane (codice valuta 018), non compilare lo spazio "In unità di valuta".
(e) Da non compilare nelle fasi di esecuzione del contratto o di regolamento per differenza.

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE (CAUSALE)

ASSICURAZIONI	
Premi lordi su assicurazioni vita	6671
Premi lordi su altre assicuraz. e riassicurazioni	6672
Risarcimenti su assicuraz. vita	6673
Risarcimenti su altre assicuraz. e riassicurazioni	6674

COMUNICAZIONI	
Servizi di telecomunicazione	6676
Servizi postali	6677
Servizi vari di comunicazione	6678

INTERESSI E REDDITI	
Interessi su operazioni correnti mercantili	0513
Interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
Interessi su valori mobiliari	0515
Interessi su partecipazioni	0516
Altri redditi	0517
Interessi su prestiti	0512

LAVORI	
Lavori di costruzione e riparaz.	0107
Grandi lavori e impianti	0108*
Altri lavori	0109

REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	
Margini su futures di merci	6800
Margini su futures di titoli	6801
Margini su futures di indici azionari	6802
Margini su altri futures	6803
Altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
Premi per opzioni su titoli	6805
Premi per opzioni su valute	6806
Premi per opzioni su altri	6807
Premi per altre operaz. finanz.	6808
Liquidazioni per differenza su opzioni	6809
Liquidaz. per differenza su "future"	6810
Liquidaz. per differenza su altre operazioni a termine	6811
Altre liquidazioni per differenza	6812

SERVIZI AZIENDALI	
Ricerche di mercato	6679
Servizi di consulenza fiscale e contabile	6680
Servizi legali	6681
Servizi pubblicitari	6682
Servizi ricerca e sviluppo	6683
Spese per rappresentanza	6684
Altri servizi aziendali	6685

SERVIZI CULTURALI	
Opere musicali	1201
Opere letterarie	1202
Altri diritti d'autore	1203
Sfruttamento cinematografico	1300
Sfruttamento televisivo	1301
Spese di produzione cinematograf.	1303
Spese di produzione televisiva	1304
Diritti di immagine	1305
Altri servizi culturali	1306

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
Compensi di mediazione	6632
Compensi per contratti di agenzia	6633
Compensi per contratti di commissione	6634
Compensi vari	6631

SERVIZI INFORMATICI	
Manutenzione e riparazione computer	1113
Servizi di data processing e data base	1114
Servizi informatici vari	1115

SERVIZI VARI	
Assegni, effetti o altri valori cambiari non onorati	6686
Canoni o fitti	6630
Contributi previdenziali	6605
Depositi cauzionali	6660
Escussione fidejussioni operaz. correnti mercantili	6666
Escussione fidejussioni operaz. correnti non mercantili	6667
Escussione fidejussioni operaz. finanziarie	6668
Espatrio o rimpatrio definitivo	6624
Imposte o tasse	6636
Ingaggi e premi a sportivi	6661
Indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
Operazioni di transito	6612*
Parcelle professionali	6687
Perdite di esercizio	6690
Pensioni	6601
Recupero crediti	6688
Rimesse di emigrati o immigrati	6689
Ricerche petrolifere	6629
Rimborso spese	6606
Scioglimento di contratti; pagamenti indebiti	6691
Sussidi e regalie	6635
Salari, stipendi	6602
Saldi operazioni di compensazione	6647
Successioni e donazioni	6693
Storni operazioni correnti mercantili	0801

SERVIZI VARI (segue)	
Storni operazioni correnti non mercantili	0802
Storni operazioni finanziarie	0803
Trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
Servizi non classificati	6650

TECNOLOGIA	
Assistenza tecnica connessa	1108*
Brevetti	1100*
Disegni	1105*
Formazione del personale	1110
Invenzioni	1106*
Invio di tecnici ed esperti	1109
Know how	1102*
Licenze su brevetti	1101*
Licenze su know how	1103*
Marchi di fabbrica	1104*
Software	1107*
Studi tecnici ed engineering	1111
Trasferimenti vari per tecnologia	1112

TRASPORTI	
Biglietti aerei	0204
Biglietti marittimi	0202
Biglietti terrestri	0212
Bunkeraggi, provviste di bordo	0218
Noli e noleggi aerei	0203
Noli e noleggi marittimi	0201
Noli e noleggi terrestri	0205
Noli e noleggi vari	0207
Servizi, assistenza e spese varie	0219
Trasporti aerei	0213
Trasporti ferroviari	0215
Trasporti marittimi	0216
Trasporti stradali	0217
Trasporti altri	0214

VIAGGI	
Buoni benzina turistici	0318
Regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
Trasferimento di banconote italiane	0302
Viaggi per affari	0304
Viaggi per cure	0305
Viaggi per studio	0306
Viaggi per turismo	0303
Storno viaggi per affari	0314
Storno viaggi per cure	0315
Storno viaggi per studio	0316
Storno viaggi per turismo	0313
Altri servizi turistici	0312
Storno altri servizi turistici	0317

(*) Riportare "anche" il codice merce.

VALUTE PRINCIPALI (per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)

Valuta	Paese	Codice
Corona	(Danimarca)	007
Corona	(Norvegia)	008
Corona	(Svezia)	009
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214
Dollaro	(Australia)	109
Dollaro	(Canada)	012
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113
Dollaro	(USA)	001
Dracma	(Grecia)	030
ECU	(SME)	197
Escudo	(Portogallo)	013
Fiorino	(Olanda)	014
Franco	(Belgio)	004
Franco	(Francia)	005
Franco	(Lussemburgo)	056
Franco	(Svizzera)	003
Lira	(Irlanda)	060
Lira	(Italia)	018
Lira sterlina	(Regno Unito)	002
Marco	(Finlandia)	023
Marco	(Germania R.D.T.)	134
Marco	(Germania R.F.T.)	042
Peseta	(Spagna)	024
Renminbi	(Cina)	144
Rand	(Sud Africa)	082
Rublo	(URSS)	064
Scellino	(Austria)	020
Yen	(Giappone)	071

Controvalore in lire di altre valute (da utilizzare qualora non si conosca il relativo codice, avendo cura di riportare il corrispondente ammontare nello spazio "Controvalore in milioni di lire) 301

CODICE TASSO DI INTERESSE VARIABILE	
Tasso variabile trimestrale	1
Tasso variabile semestrale	2
Legato a "prime rate"	3
Legato a Libor o Libid	4
Media tassi per operazioni commerciali	5
Altro	6

Segue: ALLEGATO 3

Sezione 2 Finanziaria (T 0 4)

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA
OPERAZIONE FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULLA OPERAZIONE

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

DATA CONTRATTO: mm aa

CONTROPARTE ESTERA:

1 - Casa madre o principale partecipante
2 - Filiale o partecipazione diretta o indiretta superiore al 20%
3 - Altra (a)

1 - Amministrazioni pubbliche
2 - Imprese di assicurazione
3 - Sistema creditizio
4 - Società finanziarie
5 - Fondi comuni
6 - Imprese produttive
7 - Famiglie e diversi
8 - Organismi comunitari
9 - Organismi internazionali
10 - Ambasciate e Consolati
(a)

Paese di residenza della controparte — In chiaro — Codice (b)

OPERAZIONE

1 - Pagamento
2 - Incasso
(a)

1 - Azioni
2 - Altri valori mobiliari
3 - Partecipazioni non rappresentate da titoli
4 - Prestiti
5 - Depositi, conti correnti e altre disponibilità
6 - Beni e diritti immobiliari
7 - Altri
(a)

PAESE DI:
- residenza dell'emittente i valori mobiliari
- residenza del mutuante il prestito
- ubicazione attività reali e altre finanziarie

In chiaro — Codice (b)

INTERVENTI PUBBLICI DIRETTI O INDIRETTI

Assicurativi ☐ Finanziari ☐

(barrare entrambe le caselle nel caso di ambedue gli interventi)

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'OPERAZIONE

L'operazione è connessa ad un legame durevole e/o ruolo attivo nella gestione dell'impresa (investimento diretto)? Si 1 No 2

Se "SI'", e l'oggetto dell'operazione riguarda un'impresa produttiva estera, indicare l'attività economica prevalente utilizzando i codici "branca" riportati nel retro della Sezione 1 Operatore:

Sigla della provincia in cui si svolge l'attività dell'unità operativa interessata all'operazione:

VALORE DELL'OPERAZIONE

IMPORTO: Valuta (abbr.) — In unità di valuta — Controv. milioni di lire — Codice valuta (c)

PRESTITI

IMPORTO NOMINALE: In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

TIPO DEL PRESTITO

1 - Legato ad operazioni commerciali
2 - A fronte di prestiti obbligazionari
3 - Con carattere di partecipazione
4 - Altro
(a)

PIANO DI AMMORTAMENTO

IMPORTO IN LINEA CAPITALE: In unità di valuta — Controv. milioni di lire (d)

Numero rate — Data prima rata (mm aa) — Data ultima rata (mm aa) — Tasso di interesse fisso (%) — Tipo tasso di interesse variabile (vedi tabella nel retro) 0

CONDIZIONI PARTICOLARI: (se presenti più clausole, barrare le relative caselle) Zero coupons ☐ Rimborso anticipato ☐ Multicurrency ☐ Altro ☐

GARANZIE PRESTATE O RICEVUTE

OGGETTO DELLA GARANZIA (barrare entrambe le caselle nel caso di ambedue le garanzie) Cambio ☐ Capitale e/o interessi ☐

PAESE DEL GARANTE: In chiaro — Codice (b)

(a) Riportare nella casella il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(b) Vedi tabella nel retro della Sezione 1 Operatore.
(c) Vedi tabella nel retro (indicare 018 se lit., omettendo di compilare lo spazio "In unità di valuta").
(d) Se trattasi di lire italiane (codice valuta 018), non compilare lo spazio "In unità di valuta".

VALUTE PRINCIPALI (per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)					
Corona	(Danimarca)	007	Lira	(Irlanda)	060
Corona	(Norvegia)	008	Lira	(Italia)	018
Corona	(Svezia)	009	Lira sterline	(Regno Unito)	002
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214	Marco	(Finlandia)	023
Dollaro	(Australia)	109	Marco	(Germania R.D.T.)	134
Dollaro	(Canada)	012	Marco	(Germania R.F.T.)	042
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113	Peseta	(Spagna)	024
Dollaro	(USA)	001	Renminbi	(Cina)	144
Dracma	(Grecia)	030	Rand	(Sud Africa)	082
ECU	(SME)	197	Rublo	(URSS)	064
Escudo	(Portogallo)	013	Scellino	(Austria)	020
Fiorino	(Olanda)	014	Yen	(Giappone)	071
Franco	(Belgio)	004			
Franco	(Francia)	005	Controvalore in lire di altre valute		
Franco	(Lussemburgo)	056	(da utilizzare qualora non si		
Franco	(Svizzera)	003	conosca il relativo codice, avendo		

cura di riportare il corrispondente ammontare nello spazio "Controvalore in milioni di lire) 301

CODICE TASSO DI INTERESSE VARIABILE	
Tasso variabile trimestrale	1
Tasso variabile semestrale	2
Legato a "prime rate"	3
Legato a Libor o Libid	4
Media tassi per operazioni commerciali	5
Altro	6

Segue: ALLEGATO 3

Sezione 2 Compensazioni (T 0 5)

C O M P E N S A Z I O N I

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI

SINGOLE PARTITE DI IMPORTO UGUALE O SUPERIORE A L.20.000.000

NATURA OPERAZ. (a)	CODICE MERCE O CAUSALE (b)	DATA CONTRATTO mm aa	*DATA ORIGINE DEBITO/ CREDITO (c) mm aa	PAESE DEBITORE/ CREDITORE (d) Codice	DEBITO / CREDITO (e)	VALUTA (f) Codice	IMPORTO IMPUTATO IN COMPENSAZIONE (g) Controv. milioni di lire

TOTALI DELLE SINGOLE PARTITE DI IMPORTO INFERIORE A L.20.000.000

NATURA OPERAZIONE		DEBITO/CREDITO		IMPORTO IMPUTATO IN COMPENSAZIONE (g) Controv. milioni di lire
1	OPERAZIONI MERCANTILI	D	DEBITO	
1	OPERAZIONI MERCANTILI	C	CREDITO	
2	OPERAZIONI NON MERCANTILI	D	DEBITO	
2	OPERAZIONI NON MERCANTILI	C	CREDITO	
3	OPERAZIONI FINANZIARIE	D	DEBITO	
3	OPERAZIONI FINANZIARIE	C	CREDITO	

(a) "1" = operazioni mercantili "2" = operazioni non mercantili "3" = operazioni finanziarie.
(b) Per le operazioni mercantili riportare il codice merce (cfr. tariffa doganale); per le operazioni non mercantili e finanziarie riportare il codice della causale come da tabella nel retro.
(c) Per le operazioni mercantili riportare la data di sdoganamento; per le operazioni non mercantili e finanziarie riportare la data di esecuzione dell'operazione oggetto di compensazione.
(d) Vedi tabella nel retro della Sezione 1 Operatore.
(e) Indicare "D" per compensazione di un debito oppure "C" per compensazione di un credito.
(f) Vedi tabella nel retro (indicare 018 se lit.).
(g) Riportare il controvalore in milioni di lire al cambio convenuto.

CAUSALI OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

ASSICURAZIONI

Voce	Codice
Premi lordi su assicurazioni vita	6671
Premi lordi su altre assicuraz. e riassicurazioni	6672
Risarcimenti su assicuraz. vita	6673
Risarcimenti su altre assicuraz. e riassicurazioni	6674

COMUNICAZIONI

Voce	Codice
Servizi di telecomunicazione	6676
Servizi postali	6677
Servizi vari di comunicazione	6678

INTERESSI E REDDITI

Voce	Codice
Interessi su operazioni correnti mercantili	0513
Interessi su operazioni correnti non mercantili	0514
Interessi su valori mobiliari	0515
Interessi su partecipazioni	0516
Altri redditi	0517
Interessi su prestiti	0512

LAVORI

Voce	Codice
Lavori di costruzione e riparaz.	0107
Grandi lavori e impianti	0108
Altri lavori	0109

REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI

Voce	Codice
Margini su futures di merci	6800
Margini su futures di titoli	6801
Margini su futures di indici azionari	6802
Margini su altri futures	6803
Altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
Premi per opzioni su titoli	6805
Premi per opzioni su valuta	6806
Premi per opzioni su altri	6807
Premi per altre operaz. finanz.	6808
Liquidaz. per differ. su opzioni	6809
Liquidaz. per differ. su "future"	6810
Liquidaz. per differenze su altre operazioni a termine	6811
Altre liquidazioni per differenza	6812

SERVIZI AZIENDALI

Voce	Codice
Ricerche di mercato	6679
Servizi di consulenza fiscale e contabile	6680
Servizi legali	6681
Servizi pubblicitari	6682
Servizi ricerca e sviluppo	6683
Spese per rappresentanze	6684
Altri servizi aziendali	6685

SERVIZI CULTURALI

Voce	Codice
Opere musicali	1201
Opere letterarie	1202
Altri diritti d'autore	1203
Sfruttamento cinematografico	1300
Sfruttamento televisivo	1301
Spese di produzione cinematograf.	1303
Spese di produzione televisiva	1304
Diritti di immagine	1305
Altri servizi culturali	1306

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE

Voce	Codice
Compensi di mediazione	6632
Compensi per contratti di agenzia	6633
Comp. per contratti commissione	6634
Compensi vari	6631

SERVIZI INFORMATICI

Voce	Codice
Manutenzione e riparaz. computer	1113
Serv. data processing e data base	1114
Servizi informatici vari	1115

SERVIZI VARI

Voce	Codice
Assegni, effetti o altri valori cambiari non onorati	6686
Canoni o fitti	6630
Contributi previdenziali	6605
Depositi cauzionali	6660
Escussione fidejussioni operaz. correnti mercantili	6666
Escussione fidejussioni operaz. correnti non mercantili	6667
Escussione fidejussioni operaz. finanziarie	6668
Espatrio o rimpatrio definitivo	6624
Imposte o tasse	6636
Ingaggi e premi a sportivi	6661
Indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
Operazioni di transito	6612
Parcelle professionali	6687
Perdite di esercizio	6690
Pensioni	6601
Recupero crediti	6688
Rimesse di emigrati o immigrati	6689
Ricerche petrolifere	6629
Rimborso spese	6606
Scioglimento di contratti; pagamenti indebiti	6691
Sussidi e regalie	6635
Salari, stipendi	6602
Successioni e donazioni	6693
Storni operazioni correnti mercantili	0801
Storni operazioni correnti non mercantili	0802
Storni operazioni finanziarie	0803
Trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
Servizi non classificati	6650

TECNOLOGIA

Voce	Codice
Assistenza tecnica connessa	1108
Brevetti	1100
Disegni	1105
Formazione del personale	1110
Invenzioni	1106
Invio di tecnici ed esperti	1109
Know how	1102
Licenze su brevetti	1101
Licenze su know how	1103
Marchi di fabbrica	1104
Software	1107
Studi tecnici ed engineering	1111
Trasferimenti vari per tecnologia	1112

TRASPORTI

Voce	Codice
Biglietti aerei	0204
Biglietti marittimi	0202
Biglietti terrestri	0212
Bunkeraggi, provviste di bordo	0218
Noli e noleggi aerei	0203
Noli e noleggi marittimi	0201
Noli e noleggi terrestri	0205
Noli e noleggi vari	0207
Servizi, assistenza e spese varie	0219
Trasporti aerei	0213
Trasporti ferroviari	0215
Trasporti marittimi	0216
Trasporti stradali	0217
Trasporti altri	0214

VIAGGI

Voce	Codice
Regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
Altri servizi turistici	0312
Storno altri servizi turistici	0317

CAUSALI OPERAZIONI FINANZIARIE

INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI

Voce	Codice
Azioni	0721
Altri valori mobiliari	0722
Partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
Beni e diritti immobiliari	0724
Conti correnti, depositi e altre disponibilità	0733
Altri investimenti .	0725
Disinvestimento azioni	0727
Disinv. altri valori mobiliari	0728
Disinvestimento partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
Disinvestimento beni e diritti immobiliari	0730
Altri disinvestimenti	0731

REDDITI DA INVESTIMENTI

Voce	Codice
Su valori mobiliari	0515
Su partecipazioni	0516
Altri redditi	0517

PRESTITI E AMMORTAMENTI

Voce	Codice
Erogazione	0726
Ammortamento	0732
Interessi	0512

VALUTE PRINCIPALI

(per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)

Valuta	Paese	Codice
Corona	(Danimarca)	007
Corona	(Norvegia)	008
Corona	(Svezia)	009
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214
Dollaro	(Australia)	109
Dollaro	(Canada)	012
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113
Dollaro	(USA)	001
Dracma	(Grecia)	030
ECU	(SME)	197
Escudo	(Portogallo)	013
Fiorino	(Olanda)	014
Franco	(Belgio)	004
Franco	(Francia)	005
Franco	(Lussemburgo)	056
Franco	(Svizzera)	003
Lira	(Irlanda)	060
Lira	(Italia)	018
Lira sterlina	(Regno Unito)	002
Marco	(Finlandia)	023
Marco	(Germania R.D.T.)	134
Marco	(Germania R.F.T.)	042
Peseta	(Spagna)	026
Renminbi	(Cina)	144
Rand	(Sudafrica)	082
Rublo	(URSS)	064
Scellino	(Austria)	020
Yen	(Giappone)	071
Controvalore in lire di altre valute (da utilizzare qualora non si conosca il relativo codice, avendo cura di riportare il corrispondente ammontare nello spazio "Controvalore in milioni di lire")		301

Segue: ALLEGATO 3

Sezione 3 Regolamento (T 0 6)

R E G O L A M E N T O

Numero di riferimento (a) | Data del regolamento (gg mm aa) | Cod. ABI — CAB (b)

Regolamento di operazione già segnalata: Sì 1 No 2

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO

TIPO REGOLAMENTO

1 - Pagamento
2 - Incasso (c)

1 - Unico
2 - Frazionato (c)

IMPORTO

CODICE VALUTA (e)

	In unità di valuta	Controv. milioni di lire
IMPORTO: (d)		
DI CUI INTERESSI e/o REDDITO:		

MODALITA' DI REGOLAMENTO

1 - All'interno
2 - All'estero
3 - All'estero tramite filiale estera di banca italiana
4 - Compensazione (c)

1 - In valuta
2 - In lire (c)

PROVENIENZA FONDI (indicare la prevalente)

1 - Proprie disponibilità
2 - Finanziamento (c)

PREVALENTE COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO (f)

1 - A termine
2 - Con opzione
3 - Altre forme (c)

Data del contratto per le negoziazioni a termine o con opzione (mm aa)

Cambio contrattato per le negoziazioni a termine (lire in unità)

Premio unitario per opzione (lire in unità)

(a) A cura del segnalante per eventuali successivi scambi di corrispondenza.
(b) Indicare Cod ABI e CAB solo nel caso di regolamenti effettuati tramite il sistema bancario o in compensazione.
(c) Riportare nelle caselle il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(d) Per regolamenti relativi ai soli investimenti e disinvestimenti di valori mobiliari, compilare anche l'apposita Sezione 4 Titoli.
(e) Riportare nella casella il codice indicato nella tabella sul retro (indicare 018 se lit., omettendo di compilare lo spazio "In unità di valuta").
(f) Non compilare le caselle del riquadro nel caso di regolamento a pronti.

VALUTE PRINCIPALI (per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)						
Corone	(Danimarca)	007	Lire	(Irlanda)	060	cura di riportare il corrispon-
Corone	(Norvegia)	008	Lira	(Italia)	018	dente ammontare nello spazio
Corone	(Svezia)	009	Lire sterline	(Regno Unito)	002	"Controvalore in milioni di lire) 301
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214	Marco	(Finlandia)	023	
Dollaro	(Australia)	109	Marco	(Germania R.D.T.)	134	
Dollaro	(Canada)	012	Marco	(Germania R.F.T.)	042	
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113	Peseta	(Spagna)	024	
Dollaro	(USA)	001	Renmimbi	(Cina)	144	
Dracma	(Grecia)	030	Rand	(Sud Africa)	082	
ECU	(SME)	197	Rublo	(URSS)	064	
Escudo	(Portogallo)	013	Scellino	(Austria)	020	
Fiorino	(Olanda)	014	Yen	(Giappone)	071	
Franco	(Belgio)	004				
Franco	(Francia)	005	Controvalore in lire di altre valute			
Franco	(Lussemburgo)	056	(da utilizzare qualora non si			
Franco	(Svizzera)	003	conosca il relativo codice, avendo			

Segue: ALLEGATO 3

Sezione Non Residenti (T 0 8)

COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA MENSILE A CURA DEGLI INTERMEDIARI RICONOSCIUTI DI OPERAZIONI EFFETTUATE DA NON RESIDENTI SUI MERCATI MOBILIARI ITALIANI

Numero di riferimento (a) | Data di regolamento (mm / aa) | Cod. ABI — CAB (b)

INFORMAZIONI GENERALI

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

DATA CONTRATTO: (mm / aa)

CONTROPARTE ESTERA:

1 - Casa madre 2 - Filiale o partecipazione diretta o indiretta superiore al 20% 3 - Altra (c)

1 - Amministrazioni pubbliche
2 - Imprese di assicurazione
3 - Sistema creditizio
4 - Società finanziarie
5 - Fondi comuni
6 - Imprese produttive
7 - Famiglie e diversi
8 - Organismi comunitari
9 - Organismi internazionali
10 - Ambasciate e Consolati (c)

Paese di residenza della controparte estera dell'operazione: In chiaro — Codice (d)

OPERAZIONE

1 - Pagamento
2 - Incasso (c)

1 - Azioni
2 - Altri valori mobiliari
7 - Altri (c)

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO

CODICE VALUTA (f)

	In unità di valute	Controv. milioni di lire
IMPORTO COMPLESSIVO: (e)		
DI CUI REDDITO:		

(a) A cura del segnalante per eventuali successivi scambi di corrispondenza.
(b) Indicare Cod. ABI e CAB solo nel caso di operazioni canalizzate tramite banca residente.
(c) Riportare nella casella il numero indicato a sinistra della voce corrispondente.
(d) Riportare nella casella il codice indicato nella tabella sul retro.
(e) Compilare anche l'apposita Sezione 4 "Titoli".
(f) Riportare nella casella il codice indicato nella tabella sul retro (indicare 018 se lit., omettendo di compilare lo spazio "In unità di valute").

Tabelle ridotte. Per le voci mancanti utilizzare il relativo codice, se conosciuto; altrimenti sono disponibili codici residuali ("Altri ...").

PAESI									
Abu Dhabi	238	Corea del Sud	084	Israele	182	Palau, Rep.	216	Tokelau	236
Afghanistan	002	Costa d'Avorio	146	Italia	086	Panama	051	Tonga	162
Ajman	239	Costarica	019	Jersey	202	Panama, Canale	250	Tristan da Cunha	229
Albania	087	Cuba	020	Jugoslavia	043	Paraguay	052	Tunisia	075
Algeria	003	Danimarca	021	Kenya	116	Penon de Alhucem.	232	Turchia	076
Andorra	004	Dominicana Rep.	063	Kiribati	194	Penon de Velez G.	233	Turks e Caicos	210
Angola	133	Dubai	240	Kuwait	126	Perù	053	Tuvalù	193
Anguilla	209	Ecuador	024	Lesotho	089	Pitcairn	175	U.R.S.S.	079
Antille olandesi	251	Egitto	023	Libano	095	Polinesia Franc.	225	Uganda	132
Arabia Saudita	005	Etiopia	026	Liberia	044	Polonia	054	Umm al Qaiwain	244
Argentina	006	Far Oer, Isole	204	Libia	045	Portogallo	055	Ungheria	077
Aruba	212	Fiji, Isole	161	Liechtenstein	090	Portorico	220	Uruguay	080
Ascension	227	Filippine	027	Lussemburgo	092	Princ. di Monaco	091	Venezuela	081
Australia	007	Finlandia	028	Macao	059	Qatar	168	Vergini Americ., Is.	221
Austria	008	Francia	029	Madagascar	104	Ras el Khaimah	242	Vietnam	062
Azzorre, Isole	234	Fuijayrah	241	Madeira	235	Regno Unito	031	Wallis	218
Bahama	160	Futuna	218	Malaysia	106	Romania	061	Yemen	042
Bahrein	169	Gabon	157	Maldive	127	Rwanda	151	Yemen R.D.P.	108
Bangladesh	130	Gambia	164	Mali	149	Saint Lucia	199	Zaire	018
Belgio	009	Germania R.D.T.	096	Malta	105	Saint Martin Set.	222	Zambia	058
Belize	198	Germania R.F.T.	094	Man, Isola	203	Salomone, Isole	191	Zimbabue	073
Bermuda	207	Ghana	112	Marianne Settent.	219	Salvador	064	Altri paesi	
Birmania	083	Giamaica	082	Marocco	107	Samoa	131	(da utilizzare qua-	
Bolivia	010	Giappone	088	Marshall, Isole	217	Sant'Elena	254	lora non si conosca	
Brasile	011	Gibilterra	102	Martinica	213	Sao Tomè e Princ.	187	il relativo codice)	799
Brunei	125	Gibuti	113	Mauritania	141	Senegal	152		
Bulgaria	012	Giordania	122	Maurizio, Isola	128	Seychelles	189		
Burkina Faso	142	Golgh	228	Mayotte	226	Sierra Leone	153		
Camerun	119	Grecia	032	Melilla	231	Singapore	147	ORGANISMI INTERNAZIONALI	
Campione d'Italia	139	Grenada	136	Messico	046	Siria	065		
Canada	013	Groenlandia	200	Micronesia, Stati	215	Somalia	066	BEI	913
Cayman	211	Guadalupa	214	Mongolia	110	Spagna	067	FAO	915
Cecoslovacchia	014	Guatemala	033	Montserrat	208	Sri Lanka	085	BIRS	916
Centroafric. Rep.	143	Guinea	137	Mozambico	134	St. Kitts e Nevis	195	UNESCO	920
Ceuta	246	Guinea Bissau	185	Namibia	206	St. Vincent e Gr.	196	CEE	921
Chafarines	230	Guyana	159	Nepal	115	Stati Uniti d'Am.	069	Euratom	922
Chagos, Isole	255	Haiti	034	Nicaragua	047	Sudafricana Rep.	078	CECA	923
Cile	015	Honduras	035	Niger	150	Sudan	070	CRI	954
Cina Rep. Pop.	016	Hong Kong	103	Nigeria	117	Suriname	124	CCE	955
Cipro	101	India	114	Niue	205	Svezia	068		
Città del Vatic.	093	Indonesia	129	Norvegia	048	Svizzera	071	Altri org int area CEE	850
Clipperton	223	Iran	039	Nuova Caledonia	253	Taiwan	022	" " " " OCSE	851
Colombia	017	Iraq	038	Nuova Zelanda	049	Tanzania	057	" " " altri	852
Congo	145	Irlanda	040	Olanda	050	Territ. Brit. Oc.	245	(da utilizzarsi qua-	
Cook, Isole	237	Islanda	041	Oman	163	Thailandia	072	lora non si conosca	
Corea del Nord	074	Is. Amer. Pacif.	252	Pakistan	036	Togo	155	il relativo codice)	

VALUTE PRINCIPALI (per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)						
Corona	(Danimarca)	007	Lira	(Irlanda)	060	cura di riportare il corrispon-
Corona	(Norvegia)	008	Lira	(Italia)	018	dente ammontare nello spazio
Corona	(Svezia)	009	Lira sterlina	(Regno Unito)	002	"Controvalore in milioni di lire) 301
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214	Marco	(Finlandia)	023	
Dollaro	(Australia)	109	Marco	(Germania R.D.T.)	134	
Dollaro	(Canada)	012	Marco	(Germania R.F.T.)	042	
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113	Peseta	(Spagna)	024	
Dollaro	(USA)	001	Renminbi	(Cina)	144	
Dracma	(Grecia)	030	Rand	(Sud Africa)	082	
ECU	(SME)	197	Rublo	(URSS)	064	
Escudo	(Portogallo)	013	Scellino	(Austria)	020	
Fiorino	(Olanda)	014	Yen	(Giappone)	071	
Franco	(Belgio)	004				
Franco	(Francia)	005	Controvalore in lire di altre valute			
Franco	(Lussemburgo)	056	(da utilizzare qualora non si			
Franco	(Svizzera)	003	conosca il relativo codice, avendo			

Segue ALLEGATO 3

Sezione 4 Titoli (T 0 9)

INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI

	CODICE TITOLO	VALORE NOMINALE: CODICE VALUTA (a)	VALORE NOMINALE: IMPORTO (in milioni di lire o in unità di valuta) (b)	QUANTITA' (solo per le azioni e quote di fondi comuni)	IMPORTO REGOLATO (c) In unità di valuta	CONTROVALORE DELL'IMPORTO REGOLATO (c) In milioni di lire	TITOLI EMESSI DA NON RESIDENTI: VALORE NOMINALE DELL'INVESTIMENTO (d) In unità di valuta	TITOLI EMESSI DA NON RESIDENTI: PERCENT. SU CAP. SOCIALE (d, e)
INFORMAZIONI SUI TITOLI								

(a) Vedi tabella nel retro della Sezione 3 Regolamento (indicare 018 se lit.).
(b) Indicare il valore nominale complessivo dei titoli con uguale codice.
(c) In caso di regolamenti in lit. compilare esclusivamente lo spazio "controvalore dell'importo regolato".
(d) Queste caselle vanno riempite solo in caso di titoli emessi da non residenti e semprechè il valore nominale dell'investimento è pari o superiore al 20% del capitale della società estera dopo l'effettuazione dell'operazione (detta soglia deve intendersi riferita, in caso di investimento, al valore raggiunto dopo l'effettuazione dell'operazione; in caso di disinvestimento, al valore in essere prima dell'operazione medesima).
(e) Indicare la percentuale dell'investimento nel capitale sociale della società oggetto dell'investimento.

ALLEGATO 4

Sezione Operazioni a termine e con opzione (T 10 - T 11)

RIEPILOGO MENSILE DELLE OPERAZIONI IN CAMBI A TERMINE E CON OPZIONE EFFETTUATE DALLA BANCA SEGNALANTE CONTRO LIRE E CONTRO ALTRA VALUTA (a)

Numero di riferimento (b)	Data (mm aa)	Codice ABI	Codice valuta del contratto (c)
			(d)

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI

OPERAZIONI A TERMINE

ACQUISTI	RESIDENTI Banche (In unità di valuta)	RESIDENTI Non banche (In unità di valuta)	NON RESIDENTI Banche (In unità di valuta)	NON RESIDENTI Non banche (In unità di valuta)
TERMINE (secco + riporto)				
DI CUI RIPORTI				
CURRENCY FUTURES				
CURRENCY SWAPS				
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI				

VENDITE	Banche (In unità di valuta)	Non banche (In unità di valuta)	Banche (In unità di valuta)	Non banche (In unità di valuta)
TERMINE (secco + riporto)				
DI CUI RIPORTI				
CURRENCY FUTURES				
CURRENCY SWAPS				
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI				

OPZIONI

PUT	RESIDENTI Banche	RESIDENTI Non banche	NON RESIDENTI Banche	NON RESIDENTI Non banche
PREZZO MEDIO DI ESERCIZIO	(e)	(e)	(e)	(e)
VALUTA DI QUOTAZIONE (c)	(d)	(d)	(d)	(d)
NUMERO CONTRATTI				
IMPORTO COMPLESSIVO	In unità di valuta	In unità di valuta	In unità di valuta	In unità di valuta

CALL	Banche	Non banche	Banche	Non banche
PREZZO MEDIO DI ESERCIZIO	(e)	(e)	(e)	(e)
VALUTA DI QUOTAZIONE (c)	(d)	(d)	(d)	(d)
NUMERO CONTRATTI				
IMPORTO COMPLESSIVO	In unità di valuta	In unità di valuta	In unità di valuta	In unità di valuta

(a) Da far pervenire all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
(b) A cura del segnalante per eventuali successivi scambi di corrispondenza.
(c) Va compilato un modulo separato per ogni valuta.
(d) Riportare nella casella il codice indicato nella tabella sul retro.
(e) Riportare i cambi con le due cifre decimali dopo la virgola prestampate.

VALUTE PRINCIPALI (per le altre indicare il relativo codice, se conosciuto)						
Corona	(Danimarca)	007	Lira	(Irlanda)	060	cura di riportare il corrispon-
Corona	(Norvegia)	008	Lira	(Italia)	018	dente ammontare nello spazio
Corona	(Svezia)	009	Lira sterlina	(Regno Unito)	002	"Controvalore in milioni di lire) 301
Dinaro nuovo	(Jugoslavia)	214	Marco	(Finlandia)	023	
Dollaro	(Australia)	109	Marco	(Germania R.D.T.)	134	
Dollaro	(Canada)	012	Marco	(Germania R.F.T.)	042	
Dollaro	(Nuova Zelanda)	113	Peseta	(Spagna)	024	
Dollaro	(USA)	001	Renmimbi	(Cina)	144	
Dracma	(Grecia)	030	Rand	(Sud Africa)	082	
ECU	(SME)	197	Rublo	(URSS)	064	
Escudo	(Portogallo)	013	Scellino	(Austria)	020	
Fiorino	(Olanda)	014	Yen	(Giappone)	071	
Franco	(Belgio)	004				
Franco	(Francia)	005	Controvalore in lire di altre valute			
Franco	(Lussemburgo)	056	(da utilizzare qualora non si			
Franco	(Svizzera)	003	conosca il relativo codice, avendo			

ALLEGATO 5

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322.

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(omissis)

Art. 7.

Obbligo di fornire dati statistici

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1. salvo l'osservanza del comma 2 dell'art. 9, i dati di carattere personale relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, nonchè i dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale, alle condanne penali di ciascun cittadino ed ad ogni altra ipotesi prevista da leggi nazionali o accordi internazionali ratificati dall'Italia.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

(omissis)

ALLEGATO 6

OPERAZIONI CON L'ESTERO E RELATIVI CODICI

DESCRIZIONE	CODICE
OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	
A - ACQUISTI	
1. acquisto di merce non importata	da tar. dog.
B - VENDITE	
1. vendita di merce "allo stato estero"	" " "
2. vendita di merce che non viene esportata	" " "
3. vendita diretta a turisti non residenti	" " "
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA	
1. temporanea con regolamento	" " "
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	
1. "a fermo"	" " "
2. "in conto commissione"	" " "
3. "in conto deposito"	" " "
4. annullamento di contratto	" " "
5. counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)	" " "
6. donazione, eredita', legati	" " "
7. investimento con apporto di merce	" " "
8. permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)	" " "
9. prestito d'uso	" " "
10. restituzione o sostituzione	" " "
E - LAVORAZIONE PER CONTO	
1. lavorazione per conto residenti/non residenti	" " "

DESCRIZIONE	CODICE
F - LEASING	
1. leasing	"""
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
1. esecuzione lavori in Italia o all'estero	"""
2. manifestazione pubblicitaria/propaganda	"""
3. partecipazione a mostre, gare, fiere	"""
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	
1. "traffico internazionale" in genere	"""
2. noleggio	"""
3. per tentare la vendita	"""

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

DESCRIZIONE	CODICE
I - ASSICURAZIONI	
1. premi lordi su assicurazioni vita	6671
2. premi lordi su altre assicurazioni /riassicurazioni	6672
3. risarcimenti su altre assicurazioni /riassicurazioni	6674
4. risarcimenti su assicurazioni vita	6673
5. indennizzi SACE	6675
J - COMUNICAZIONI	
1. servizi di telecomunicazioni	6676
2. servizi postali	6677
3. servizi vari di comunicazioni	6678

DESCRIZIONE		CODICE
K	**- INTERESSI ED UTILI**	
1.	interessi su operazioni correnti mercantili	0513
2.	interessi su op.correnti non mercantili	0514
3.	redditi su valori mobiliari	0515
4.	redditi su partecipazioni	0516
5.	altri redditi	0517
6.	interessi su prestiti	0512
L	**- LAVORI**	
1.	grandi lavori ed impianti	0108
2.	lavori di costruzione e riparazione	0107
3.	altri lavori	0109
M	**- REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**	
1.	margini su futures di merci	6800
2.	margini su futures di titoli	6801
3.	margini su futures di indici azionari	6802
4.	margini su altri futures	6803
5.	premi per opzioni su titoli	6805
6.	premi per opzioni su valuta	6806
7.	premi per opzioni su altri	6807
8.	premi su altre operazioni finanziarie	6808
9.	liquidazione per differenza su opzioni	6809
10.	liquidazione per differenza su futures	6810
11.	liquidazione per diff. su altre operazioni a termine	6811
12.	altre liquidazioni per differenza	6812
13.	altri depositi e cauzioni su contratti a termine	6804
N	**- SERVIZI AZIENDALI**	
1.	ricerche di mercato	6679
2.	servizi di consulenza fiscali e contabili	6680
3.	servizi legali	6681
4.	servizi pubblicitari	6682
5.	servizi ricerca e sviluppo	6683
6.	spese per rappresentanza	6684
7.	altri servizi aziendali	6685

DESCRIZIONE	CODICE
O - SERVIZI CULTURALI	
1. opere letterarie (diritti d'autore)	1202
2. opere musicali (diritti d'autore)	1201
3. altri diritti d'autore	1203
4. sfruttamento cinematografico	1300
5. sfruttamento televisivo	1301
6. spese di produzione cinematografica	1303
7. spese di produzione televisiva	1304
8. diritti d'immagine	1305
9. altri servizi culturali	1306
P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	
1. compensi di mediazione	6632
2. compensi per contratti agenzia	6633
3. compensi per contratti di commissione	6634
4. compensi vari	6631
Q - SERVIZI INFORMATICI	
1. manutenzione e riparazione computers	1113
2. servizi di data processing e data base	1114
3. servizi vari informatici	1115
R - SERVIZI VARI	
1. assegni, effetti, altri valori cambiari non onorati	6686
2. canoni o fitti	6630
3. contributi previdenziali	6605
4. depositi cauzionali	6660
5. escussione fideiussioni - op. correnti mercantili	6666
6. escussione fideiussioni - op. correnti non mercantili	6667
7. escussione fideiussioni - op. finanziarie	6668
8. espatrio o reimpatrio definitivo	6624
9. imposte o tasse	6636

DESCRIZIONE		CODICE
10.	indennizzi, penali, risarcimento danni	6638
11.	ingaggio e premi a sportivi	6661
12.	operazioni di transito	6612
13.	parcelle professionali	6687
14.	pensioni	6601
15.	perdite di esercizio	6690
16.	recupero crediti	6688
17.	ricerche petrolifere	6629
18.	rimborso spese	6606
19.	rimesse emigrati/immigrati	6689
20.	salari e stipendi	6602
21.	saldi operazioni di compensazione	6647
22.	scioglimento di contratto, pagamenti indebiti	6691
23.	storni - op.correnti mercantili	0801
24.	storni - op.correnti non mercantili	0802
25.	storni - op.finanziarie	0803
26.	successioni e donazioni	6693
27.	sussidi e regalie	6635
28.	trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali	6692
29.	servizi non classificati	6650

S - TECNOLOGIA

1.	brevetti	1100
2.	disegni	1105
3.	invenzioni	1106
4.	know-how	1102
5.	licenze su brevetti	1101
6.	licenze su know-how	1103
7.	marchi di fabbrica	1104
8.	software	1107
9.	assistenza tecnica connessa	1108
10.	formazione del personale	1110
11.	invio di tecnici ed esperti	1109
12.	studi tecnici ed engineering	1111
13.	altri regolamenti tecnologia	1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE

1.	contributi ad organismi internazionali	6620
2.	spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S.	6617
3.	spese per consolati, ambasciate, etc.	6618
4.	altre transazioni governative	6619

DESCRIZIONE		CODICE
U - TRASPORTI		
1.	biglietti aerei	0204
2.	biglietti marittimi	0202
3.	biglietti terrestri	0212
4.	bunkeraggi e provviste di bordo	0218
5.	noli e noleggi aerei	0203
6.	noli e noleggi marittimi	0201
7.	noli e noleggi terrestri	0205
8.	noli e noleggi vari	0207
9.	servizi di assistenza e spese varie	0219
10.	trasporti aerei	0213
11.	trasporti altri	0214
12.	trasporti ferroviari	0215
13.	trasporti marittimi	0216
14.	trasporti stradali	0217
V - VIAGGI ALL'ESTERO		
1.	buoni benzina turistici	0318
2.	trasferimenti di banconote italiane	0302
3.	regolamenti tra enti emittenti carte di credito	0319
4.	viaggi per affari	0304
5.	viaggi per cura	0305
6.	viaggi per studio	0306
7.	viaggi per turismo	0303
8.	storno viaggi affari	0314
9.	storno viaggi per cura	0315
10.	storno viaggi per studio	0316
11.	storno viaggi per turismo	0313
12.	altri servizi turistici	0312
13.	storno di altri servizi turistici	0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

DESCRIZIONE		CODICE
W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI		
1.	investimenti in azioni	0721
2.	investimenti in altri valori mobiliari	0722
3.	partecipazioni non rappresentate da titoli	0723
4.	beni e diritti immobiliari	0724

DESCRIZIONE	CODICE
5. altri investimenti	0725
6. disinvestimenti di azioni	0727
7. disinvestimenti di altri valori mobiliari	0728
8. disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli	0729
9. disinvestimenti di beni e diritti immobiliari	0730
10. altri disinvestimenti	0731
11. redditi su valori mobiliari	0515
12. redditi su partecipazioni	0516
13. altri redditi	0517

X - PRESTITI

1. erogazione di prestiti	0726
2. ammortamento di prestiti	0732
3. interessi su prestiti	0512

Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ALTRE DISPONIBILITA'

1. conti correnti, depositi ed altre disponibilita' e relativi utili	0733

ALLEGATO 7

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELL'IMPRESA

sottosettore	sottogruppo	codice
Imprese di assicurazione	Imprese di assicurazione pubbliche	200
	Imprese di assicurazione private	201
	Associazioni tra imprese di assicurazione	220
Autorita' bancarie centrali	Banca d'Italia	300
	Ufficio Italiano dei Cambi	301
Sistema creditizio	Sistema bancario	320
	Istituti,sezioni e gestioni di credito speciale	325
	Altri istituti	326
	Associazioni tra istituzioni creditizie	329
Imprese e quasi societa' finanz.	Finanziarie di partecipazione	340
	Finanziarie a partecipazione statale	341
	Finanz. a partecipazione regionale o loçale	342
	Soc. di intermediazione finanz. (merchant banking)	343
	Finanziarie immobiliari	344
	Finanziarie per il credito al consumo	345
	Societa' di leasing	346
	Societa' di factoring	347
	Soc.di gestione fondi comuni di investimento	348
	Societa' fiduciarie	349
	Operatori di borsa	350
	Monte Titoli S.p.A.	351
	Altre imprese finanziarie	352
	Quasi societa' finanziarie	353
	Associazioni tra imprese finanziarie	354
Imprese a struttura pubblica	Aziende autonome statali ed enti assimilati	400
	Aziende munic.,provincializzate,regionalizzate	401
	Imprese nazionalizzate	402
	Altre imprese a struttura pubblica	403
Imprese part.stat.	Imprese a partecipazione statale	410
Imprese a part. reg.,locale	Imprese a partecipazione regionale o locale	420
Imprese private	Societa' produttive	430
Quasi societa' non finanziarie	Quasi societa' non finanz. pubbliche	440
	Quasi societa' non finanz. private- artigiane	441
	Quasi societa' non finanz. private- altre	442
Associazioni tra imprese non fin.	Associazioni fra imprese non finanziarie	450
Imprese non classificabili	Unita' non classificabili	799

ALLEGATO 8

ELENCO PAESI ESTERI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

DESCRIZIONE	CODICE
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA, ISLANDS	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLA DESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDE	207
BHUTAN	097
BIRMANIA	083
BOLIVIA	010
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016

DESCRIZIONE	CODICE
CIPRO	101
CITTA' DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ETIOPIA	026
FAEROE, ISOLE	204
FALKLAND O MALVINE, ISOLE	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	096
GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM, ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159

DESCRIZIONE	CODICE
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISLE OF MAN	203
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	249
ISRAELE	182
ITALIA	086
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KENYA	116
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MIDWAY, ISOLE	177
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
NAMIBIA	206
NAURU	109

DESCRIZIONE	CODICE
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA - NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248

DESCRIZIONE	CODICE
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	215
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKS E CAICOS	210
TUVALU'	193
U.R.S.S.	079
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VIETNAM	062
WAKE, ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
YEMEN - REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE	108
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

DESCRIZIONE	CODICE
ADC (ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION)	853
AELE (ASS. EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE)	970
ALTRI ORG. INTERN. ALTRI	852
ALTRI ORG. INTERN. AREA O.C.S.E.	851
ALTRI ORG. INTERN. AREA C.E.E.	850
AMI (APOSTOLAT MILITAIRE INTERNATIONAL)	907
ANDEAN GROUP	858
ARAB FUND AGRICULTURE INDUSTRIAL DEV.	847
BAD (BANCA AFRICANA DI SVILUPPO)	910
BADEA (B. ARABE DEV. ECONOM. EN AFRIQUE)	937
BANQUE ARABE DE DEVELOPPEMENT	963
BANQUE CENTRALE DES ETATS AFRIQUE OUEST	868
BANQUE CENTRO-AMERICAINE D'INTEG. ECON.)	959
BANQUE DE DEV. DE L'AFRIQUE CENTRALE	962
BANQUE DES ESTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE	958
BAS (BANCA ASIATICA SVILUPPO)	911
BEI (BANCA EUROPEA INVESTIMENTI)	913
BII (BUREAU INTERGOV. INFORMATIQUE)	932
BIPM (BUREAU INT. DES POIDS ET MESURES)	908
BIRS (BANCA INT. RICOSTRUZIONE SVILUPPO)	916
BIT (BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL)	930
BITD (BUREAU INT. DES TARIFS DOUANIERS)	909
BRI (BANCA PER I REGOLAMENTI INTERN.)	919
C.R.E. (CONF.PERM.RECT.V.CHAN.UNIV.EUR.)	866
CACM (CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET)	856
CARICOM (CARIBBEAN COMMUNITY)	857
CCD (CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE)	838
CCE (COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE)	955
CDB (CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK)	946
CE (CONSEIL DE L'EUROPE)	947
CECA (COMUNITA EUROPEA CARBONE ACCIAIO)	923
CECLA (LATIN AMERICAN ECONOMIC SYSTEM)	855
CEE (COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA)	921
CEJ (CENTRE EUROPEENE DE JEUNESSE)	965
CENTO (CENTRAL TREATY ORGANIZATION)	848
CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO	882
CERN (CONS. EUROPEO RICERCA NUCLEARE)	948
CIEC (COMMISSION INTERN. ETAT CIVIL)	884
CIEHAM (C. INT. HAUTES ET AGR. MEDIT.)	966
CILSS (COM.PERM.INTER.ETATS LUTTE SAHEL)	967
COCOM (COORDINATING COMMIT.EXP.CONTROLS)	888
COMECON (COUNCIL MUTUAL ECON. ASSIS.)	968
COMMON FUND FOR COMMODITIES	828
CONFERENCE DE L'HAJE DE DROIT INT.PRIVE'	835
COTRAO (COMM.TRAVAIL REG.ALPES OCCIDEN.)	887
CRE (CONSEIL DES REGIONS D'EUROPE)	914
CRI (CROCE ROSSA INTERNAZIONALE)	954
CSCE (CONFERENCE SECURITE' COOP. EUROPE)	834
DAC (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMISSION)	949
EAHIL (EUR.ASS.HEALTH INFORM.LIBRARIES)	846

DESCRIZIONE	CODICE
ECMWF (EUR.CEN.MED.RAN.WEATHER FORECAST)	969
EMBC (EUR. MOLECULAR BIOLOGY CONFERENCE)	971
EMBL (EUROP. MOLECULAR BIOLOGY LABORAT.)	833
EPA (EUROPEAN PHOTOCHEMICAL ASSOCIATION)	844
ESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)	944
ESCAP (EC.SOC.COMM.FOR ASIA & PACIFIC)	843
ESO (EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY)	972
ESONE (EUR. STAND. NUCLEAR ELEC. COMM.)	973
EUMETSAT (EUR. ORG. EXPL. MET. SAT.)	912
EUROPEAN INSTITUTE VOCATIONAL TRAINING	845
EURATOM (COM. EUROPEA ENERGIA ATOMICA)	922
EUREKA (EUREKA SECRETARIAT ASSOCIATION)	917
EUROFIMA (SOC.EUR.FIN.MATERIEL FERROV.)	950
EUROPEAN CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH	883
EUTELSAT (EUR. TELECOM. SATELLITE ORG.)	881
FAD (FONDO MONETARIO ARABO)	925
FADES (F. ARABE DEV. ECONOM. ET SOCIAL)	938
FAO (FOOD AND AGRICOLTURE ORGANIZATION)	915
FAS (FONDO AFRICANO SVILUPPO)	943
FECOM (FONDO EUROPEO DI COOP. MONETARIA)	935
FEOGA (FONDO EUR. ORG. GARANZIA ARGIC.)	936
FES (FONDO EUROPEO DI SVILUPPO	926
FMI (FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE)	927
FONDS SPECIAL UNIFIE DE DEVELOPPEMENT	964
FRCE (FONDO DI RISTAB. CONSIGLIO EUROPA)	974
GATT (GEN. AGREEMENT TARIF & TRADE)	939
HABITAT (U.N. CENTRE HUMAN SETTLEMENTS)	975
I.T.C. TRUST FUNDS	840
IADB (INTER-AMERICAN DEVOLOPMENT BANK)	929
IAEA (INTERN. ATOMIC ENERGY AGENCY)	976
ICO (INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION)	979
ICAO (INT. CIVIL AVIATION ORG.)	977
ICCO (INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION)	862
ICCROM (INT.CENTRE PRES.RESTOR.CULTURAL)	837
ICM (INTERGOV. COMMITTE FOR MIGRATION)	978
IDA (INTERN. DEVELOPMENT ASSOCIATION)	940
IEB (INTERNATIONAL EXHIBITION BUREAU)	941
IFAD (INT.FUND AGRICULTURAL DEVELOPMENT)	933
IFC (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)	945
IHO (INTERN. HYDROGRAPHIC ORGANIZATION)	980
IIAS (INT. INST. OF ADMIN. SCIENCES)	981
IIF (INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID)	832
IMO (INTERN. MARITIME ORGANIZATION)	982
INRO (INT. NATURAL RUBBER ORGANIZATION)	824
INSTRAW (U.N.INT.RES.TRAIN.INST.AD.WOM.)	985
INTERN. ASSOCIATION STATE LOTTERIES.	827
INTERN. LEAD AND ZINC STUDY GROUP	864
INTERNATIONAL BANK FOR EC. COOPERATION	960
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK MOSCOW	961
INTERNATIONAL JUTE ORGANIZATION	863

DESCRIZIONE	CODICE
INTERPOL (INTER. CRIMINAL POLICE ORG.)	983
INTOSAI (INT.ORG. SUPREME AUDIT INSTIT.)	984
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	867
ISO (INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION)	986
ITC (INTERNATIONAL TIN COUNCIL)	861
ITTO (INT. TROPICAL TIMBER ORGANIZATION)	905
ITU (INTERN. TELECOMMUNICATIONS UNION)	987
IUFO (INT. UNION OF FAMILY ORGANIZATION)	826
IWRB (INTERN. WATERFOWL RESEARCH BUREAU)	829
LATIN AMERICAN INTEGRATION	854
NAMMO (M-ROLE COMB.AIR.DEV.PROD.MAN.OR.)	906
NAMSO (NATO MAINTENANCE SUPPLY ORGANIZ.)	904
NAPMO (NATO AIRBORNE EARLY WARNING)	903
NATO (NORTH ATLANTIC TREATY ORG.)	934
NEFMA (NATO EUR. FIGHTER MANAG. AGENCY)	825
OAS (ORGANIZATION AMERICAN STATES)	859
OCSE (ORG. COOP. SVILUPPO ECONOMICO)	931
OEPP (ORG. EUR. MED. PROTECT. PLANTES)	988
OFFICE OF MARITIME AND LAND TRANSPORT	839
OMM (ORGANISATION METEREOLOG. MONDIALE)	869
OMPI (ORG. MONDIALE PROPRIETE INTELLEC.)	870
OMS (ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA)	952
OMT (ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME)	901
ONU (ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE)	951
ONU CONSTRUCTION IN PROGRESS	842
OPEC (ORG. PETROL. EXPORTING COUNTRIES)	953
PAM (PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE)	871
RED SEA LIGHTS CO. LTD.	957
SCAR (SCIENT. COMMIT. ANTARTIC RESEARCH)	989
SEATO (SOUTH EAST ASIA TREATY ORG.)	849
SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES CEE	830
SHAPE (SUPREME HEADQUARTER)	924
SHAPE SCHOOL	902
U.N. AFGHANISTAN EMERGENCY TRUST FUNDS	956
UEO (UNIONE DE L'EUROPE OCCIDENTALE)	872
UNAVM (U.N.ANGOLA VERIFICATION MISSION)	885
UNBIS (U.N. BIBLIOG. INFORM. SYSTEM)	991
UNBRO (U.N. BORDER RELIEF OPERATIONS)	992
UNCCA (U.N. CENTRE AGAINST APARTHEID)	990
UNCDF (U.N.CAPITAL DEVELOPMENT FUND)	993
UNCITRAL (U.N. COM. INT. TRADE LAW)	994
UNCRD (U.N. CENTRE REGIONAL DEVELOPMENT)	995
UNCSTD (U.N.CEN.INTERG.COM.SC.TECH.DEV.)	996
UNCTAD (U.N. CONF. TRADE DEVELOPMENT)	997
UNDOF (U.N. DISENGAGEMENT OBS. FORCE)	918
UNDP (U. NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM)	942
UNDRO (U.N. DISASTER RELIEF COOR.OFFICE)	998
UNEP (U.N. ENVIRONMENT PROGRAMME)	999
UNESCO (U.N.EDUC.SCIENT.CULTURAL ORG.)	920
UNETPSA (U.N. EDUC.TRAIN.PROG.S.AFRICA)	899

DESCRIZIONE	CODICE
UNFDAC (U.N. FUND DRUG ABUSE CONTROL)	898
UNFPA (U.N. FUND POPULATION ACTIVITIES)	897
UNFSSTD (U.N. FIN. SYS.SCIEN.TECH. DEV.)	896
UNFSTD (U.N. FUND SCIENCES TECH. DEV.)	895
UNGTF (U.N. GENERAL TRUST FUND)	841
UNHCR (U.N. HIGH COMM. FOR REFUGEES)	894
UNICEF (U.N.INT.CHILD. EMERGENCY FUND)	928
UNIDIR (U.N. INST. DISARM. RESEARCH)	893
UNIDO (U.N. IND. DEVELOPMENT ORGAN.)	892
UNIFEM (U.N. DEV. FUND FOR WOMEN)	891
UNIFIL (U.N. INTERIM FORCE LEBANON)	890
UNIIMOG (U.N. IRAN-IRAQ MILIT.OBS.GROUP)	836
UNIONE LATINA	831
UNITAR (U.N. INST. TRAINING & RESEARCH)	900
UNRISD (U.N. RESEARCH INST. SOCIAL DEV.)	889
UNRWA (U.N. RELIEF WORKS PAL.REF.N.EAST)	880
UNSD (U.N. SUPPLY DEPOT)	886
UNSDRI (U.N. SOC. DEF. RESEARCH INST.)	879
UNSF (U.N. SPECIAL FUNDS)	878
UNSO (U.N. SUDANO SAHELIAN OFFICE)	877
UNTAB (U.N. TECHNICAL ASSISTANCE BOARD)	822
UNTAG (U.N. TRANSICTION ASSIST. GROUP)	823
UNTFDPP (U.N.TRUST FUND DEV.PLAN.PROJ.)	876
UNTSO (U.N. TRUCE SUPERVISION ORGAN.)	875
UNU (UNITED NATIONS UNIVERSITY)	874
UPOV (UN.INT.PROT.OBTE.VEGETALES)	865
UPU (UNVERSAL POSTAL UNION)	873
WCC (WORLD COUNCIL CHURCHES)	860

ALLEGATO 9

ELENCO DELLE VALUTE ESTERE

DESCRIZIONE	CODICE	SIGLA
AFGANI AFGANISTAN	115	AFA
AUSTRAL ARGENTINA	202	ARA
BAHT THAILANDIA	073	THB
BALBOA PANAMA	162	PAB
BIRR ETIOPIA	068	ETB
BOLIVAR VENEZUELA	035	VEB
BOLIVIANO BOLIVIA	074	BOB
CEDI GHANA	111	GHC
COLON COSTARICA	077	CRC
COLON EL SALVADOR	117	SVC
CORDOBA NICARAGUA	120	NIC
CORONA CECOSLOVACCHIA	006	CSK
CORONA DANIMARCA	007	DKK
CORONA ISLANDA	062	ISK
CORONA NORVEGIA	003	NOK
CORONA SVEZIA	009	SEK
DALASI GAMBIA	193	GMD
DINARO ALGERIA	106	DZD
DINARO BAHREIN	136	BHD
DINARO GIORDANIA	089	JOD
DINARO IRAQ	093	IQD
DINARO KUWAIT	102	KWD
DINARO LIBIA	069	LYD
DINARO TUNISIA	080	TND
DINARO YEMEN REP. DEMOCRATICA POPOLARE	128	YDD
DIRHAM MAROCCO	084	MAD
DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI	187	AED
DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO	188	XDR
DOBRA SAO TOME	191	STD
DOLLARO AUSTRALIA	109	AUD
DOLLARO BAHAMA	135	BSD
DOLLARO BARBADOS	195	BBD
DOLLARO BELIZE	152	BZD
DOLLARO BERMUDE	138	BMD
DOLLARO BRUNEI	139	BND
DOLLARO CANADA	012	CAD
DOLLARO CARAIBI DELL'EST	137	XCD
DOLLARO FIGI	147	FJD
DOLLARO GIAMAICA	142	JMD
DOLLARO GUYANA	149	GYD
DOLLARO HONG KONG	103	HKD
DOLLARO ISOLE CAIMAN	205	KYD
DOLLARO ISOLE SALOMONE	206	SBD
DOLLARO LIBERIA	155	LRD
DOLLARO NUOVA ZELANDA	113	NZD
DOLLARO SINGAPORE	124	SGD
DOLLARO TAIWAN REPUBBLICA CINESE	143	TWD
DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO	166	TTD
DOLLARO USA	001	USD
DOLLARO ZIMBABWE	051	ZWD

DESCRIZIONE	CODICE	SIGLA
DONG VIETNAM	145	VND
DRACMA GRECIA	030	GRD
ECU S.M.E	197	XEU
EKPWELE GUINEA EQUATORIALE	194	GQE
ESCUDO CAPO VERDE	181	CVE
ESCUDO PORTOGALLO	013	PTE
FIORINO ANTILLE OLANDESI	132	ANG
FIORINO ARUBA	211	AWG
FIORINO OLANDA	014	NLG
FIORINO SURINAME	150	SRG
FORINT UNGHERIA	153	HUF
FRANCO BELGIO	004	BEC
FRANCO BURUNDI	140	BIF
FRANCO CFA (BCEAO)	209	XOF
FRANCO CFA (COMUNITA' FINANZIARIA AFRICA)	043	XAF
FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIFICO)	105	XPF
FRANCO FRANCIA	005	FRF
FRANCO CIBUTI	083	DJF
FRANCO GUINEIANO	129	GNF
FRANCO ISOLE COMORE	210	KMF
FRANCO LUSSEMBURGO	056	LUF
FRANCO MADAGASCAR	130	MGF
FRANCO MALI	159	MLF
FRANCO RUANDA	163	RWF
FRANCO SVIZZERA	003	CHF
GOURDE HAITI	151	HTG
GUARANI' PARAGUAY	101	PYG
INTI PERU'	201	PEI
KIMA PAPUA NUOVA GUINEA	190	PGK
KIP LAOS	154	LAK
KWACHA MALAWI	157	MWK
KWACHA ZAMBIA	127	ZMK
KWANZA ANGOLA	087	AOK
KYAT BIRMANIA	107	MMK
LEK ALBANIA	047	ALL
LEMPIRA HONDURAS	118	HNL
LEONE SIERRA LEONE	165	SLL
LEU ROMANIA	131	ROL
LEV BULGARIA	045	BGL
LILANGENI NGWANE	173	SZL
LIRA CIPRO	046	CYP
LIRA EGITTO	070	EGP
LIRA IRLANDA	060	IEP
LIRA ITALIA	018	ITL
LIRA LIBANO	032	LBP
LIRA SIRIA	036	SYP
LIRA TURCHIA	010	TRL
LOTI LESOTHO	172	LSL
MARCO GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	134	DDM
MARCO GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE	042	DEM

DESCRIZIONE	CODICE	SIGLA
MARKKA FINLANDIA	023	FIM
METICAL MOZAMBICO	133	MZM
NAIRA NIGERIA	081	NGN
NGULTRUM BUTHAN	180	BTN
NOVO CRUZADO BRASILE	212	BRN
NUOVO DINARO JUGOSLAVIA	214	YUN
NUOVO SHEKEL ISRAELE	203	ILS
OUGUJYA MAURITANIA	196	MRO
PAANGA TONGA	167	TOP
PATACA MACAO	156	MOP
PESETA SPAGNA	024	ESB
PESO CILE	029	CLP
PESO COLOMBIA	040	COP
PESO CUBA	067	CUP
PESO FILIPPINE	066	PHP
PESO GUINEA BISSAU	183	GWP
PESO MESSICO	052	MXP
PESO REPUBBLICA DOMINICANA	116	DOP
PESO URUGUAY	053	UYP
PULA BOTSWANA	171	BWP
QUETZAL GUATEMALA	078	GTQ
RAND SUD AFRICA E NAMIBIA	082	ZAR
RAND SUD AFRICA FINANZIARIO	213	ZAL
RENMIMBI O YUAN CINA REP. POPOLARE	144	CNY
RIAL IRAN	057	IRR
RIAL OMAN	184	OMR
RIAL YEMEN REPUBBLICA ARABA	122	YER
RIEL CAMBOGIA	141	KHR
RINGGIT MALESIA	055	MYR
RIYAL ARABIA SAUDITA	075	SAR
RIYAL QATAR	189	QAR
RUBLO U.R.S.S.	064	SUR
RUPIA INDIA	031	INR
RUPIA INDONESIA	123	IDR
RUPIA MALDIVE	158	MVR
RUPIA MAURITIUS	170	MUR
RUPIA NEPAL	161	NPR
RUPIA PAKISTAN	026	PKR
RUPIA SEYCELLES	185	SCR
RUPIA SRI LANKA	058	LKR
SCELLINO AUSTRIA	020	ATS
SCELLINO KENIA	022	KES
SCELLINO SOMALIA	065	SOS
SCELLINO TANZANIA	125	TZS
SCELLINO UGANDA	126	UGX
STERLINA FALKLAND	146	FKP
STERLINA GIBILTERRA	044	GIP
STERLINA GRAN BRETAGNA	002	GBP
STERLINA MALTA	033	MTL
STERLINA ST. HELENA	207	SHP

DESCRIZIONE	CODICE	SIGLA
STERLINA SUDAN	079	SDP
SUCRE ECUADOR	076	ECS
TAKA BANGLA DESH	174	BDT
TALA SAMOA OCCIDENTALI	164	WST
TUGRIK MONGOLIA	160	MNT
VATU VANUATU	208	VUV
WON COREA DEL NORD	182	KPW
WON COREA DEL SUD	119	KRW
YEN GIAPPONE	071	JPY
ZAIRE ZAIRE	112	ZRZ
ZLOTY POLONIA	021	PLZ

90A2155

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651349) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 1 1 0 2 9 0 0 6 6 0 0 *

L. 6.600